

A cura di Giuliana Ancona e Dario Visintin

# Religione, scritture e storiografia

Omaggio ad Andrea Del Col



© 2013 degli autori



Circolo culturale Menocchio  
Via Ciotti, 1 - Montereale Valcellina (Pn)  
Tel. e fax 0427 799 204 / 338 6573557 / 331 4753046



Università della Prima Età- Facoltà [unica] del Libero  
Perché (da zero a dieci a cento anni...)

email [circolo.menocchio@libero.it](mailto:circolo.menocchio@libero.it) - [www.menocchio.it](http://www.menocchio.it)

#### *Patrocinio*



Provincia di  
Pordenone



Città di  
Casarsa della Delizia



Comune di  
Montereale Valcellina

#### *Sostegno*



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Organismi culturali riconosciuti  
di interesse regionale



"Lis Aganis" Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane

#### *Coordinamento editoriale*

Giuliana Ancona e Dario Visintin  
con la collaborazione di Aldo Colonnello e Rosanna Paroni Bertoja

#### *Impaginazione*

Interattiva Spilimbergo (Pn)

Per l'edizione in commercio  
[olmis@olmis.it](mailto:olmis@olmis.it)

ISBN 978-88-7562-140-7

# Religione, scritture e storiografia

Omaggio ad Andrea Del Col  
a cura di Giuliana Ancona e Dario Visintin



Circolo culturale Menocchio

# Sant'Uffizio e vescovi nel Portogallo moderno (secoli XVI-XVIII)\*

*José Pedro Paiva*

La creazione dell'Inquisizione portoghese (sollecitata dalla corona al fine di estendere il proprio dominio sulla Chiesa, e concessa definitivamente con la bolla papale promulgata da Paolo III il 23 maggio 1536) impose una riorganizzazione degli equilibri di potere, delle giurisdizioni e degli agenti nel campo religioso.

Nel presente contributo si tenta di ricostruire, spiegare e riflettere sul senso delle relazioni che si stabilirono tra il Sant'Uffizio e i vescovi, a partire dalla nascita del Tribunale della fede, in un'epoca di profonde trasformazioni nella vita religiosa e nella Chiesa cattolica. Una Chiesa nella quale, in seguito al Concilio di Trento (1545-1563), si andava formulando un'idea utopica secondo cui sarebbe stato possibile edificare una nuova società, santa e senza peccato – “una città del sole”, per usare l'espressione di Adriano Prosperi<sup>1</sup> – dalla qua-

\* Ringrazio Ilaria Taddei e Lino Mioni per la prima versione della traduzione del presente saggio dall'originale portoghese all'italiano. La traduzione è stata poi rivista da Giuseppe Marcocci, che ringrazio sia per il suo straordinario lavoro di revisione, sia per l'amicizia con cui lo ha fatto.

Nel corso del saggio verranno usate le seguenti abbreviazioni: ASV - Archivio Segreto Vaticano; CDP - Corpo diplomático Portuguez contendo os actos e relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potencias do mundo desde o século XVI até aos nossos dias, Lisboa, 1862-1959, voll. 1-15; Gavetas - As Gavetas da Torre do Tombo, ed. A. da Silva Rego, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1960-1977, 13 voll.; IANTT - Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Lisboa).

<sup>1</sup> Adriano Prosperi, *Il sigillo infranto: confessione e Inquisizione in Portogallo nel '700* in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 421.



le fossero banditi comportamenti eretici e immorali, grazie alla vigilanza di una milizia sacerdotale rinnovata, che comprendeva inquisitori, vescovi e chierici secolari e regolari, sempre pronti a osservare, catechizzare, educare e, all'occorrenza, punire i fedeli. Cioè, a disciplinare l'anima, il corpo e la società, per riprendere la precisa formulazione di Paolo Prodi<sup>2</sup>.

## **1 - La creazione dell'Inquisizione e il riassetto del campo dei poteri**

La nuova istituzione prese a esercitare importanti funzioni in materia di controllo della "purezza della fede" e della repressione dei comportamenti ritenuti eretici, fino ad allora competenza esclusiva dei vescovi. Infatti, il Sant'Uffizio non determinò soltanto la formazione di un nuovo corpo di agenti ecclesiastici, gli inquisitori, che detenevano un ampio potere (giurisdizionale e simbolico); come avvenne per tutte le altre Inquisizioni moderne, da subito il Sant'Uffizio portoghese cercò anche di allargare la propria sfera d'intervento. La bolla d'istituzione autorizzava il Tribunale a giudicare chi avesse commesso, favorito o occultato atti eretici di cripto-ebraismo, protestantesimo (luteranesimo), cripto-islamismo e stregoneria, quand'anche i responsabili di tali infrazioni fossero stati sacerdoti, non senza conseguenze sul privilegio di foro ecclesiastico<sup>3</sup>. Ma già nel primo monitorio di fede, pubblicato a Évora il 18 novembre 1536, tra i reati puniti dal Tribunale figuravano anche la bigamia, il possesso della Bibbia in volgare e talune proposizioni eretiche e blasfeme quali, ad

<sup>2</sup> Paolo Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994.

<sup>3</sup> Il testo della bolla si può leggere in Isaías da Rosa Pereira, *Documentos para a História da Inquisição em Portugal*, Porto, Arquivo Histórico Dominicano Português, 1984, pp. 23-37.

esempio, le affermazioni che negavano la purezza e la verginità della Madonna<sup>4</sup>. Nel 1552 l'Inquisizione estese poi la propria giurisdizione al contrabbando di armi e di altre merci in territori musulmani, e dal 20 Febbraio 1562, con il breve *Exponi nobis*, alla sodomia<sup>5</sup>; e più tardi, con il breve *Muneris nostri*, del 22 Gennaio 1599, alla sollecitazione in confessione (in questi due ultimi casi, sodomia e sollecitazione, si trattò in realtà di una ratifica sul piano del diritto di una consuetudine già vigente)<sup>6</sup>. In seguito, gli inquisitori vigilarono con attenzione anche sulle nuove forme di eresia emerse nel Sei e Settecento (molinismo, episodi di falsa santità, giansenismo, massoneria, ecc.), sorvegliandole e reprimendole. Per fare un solo esempio, nel 1746 l'inquisitore generale D. Nuno da Cunha e Ataíde ricevette una lettera dalla Congregazione romana del Sant'Uffizio, nella quale veniva elogiato per l'impegno profuso nella persecuzione dei massoni; il dicastero romano fece inoltre richiesta di una dettagliata relazione generale, anche per comparare le idee dei massoni in Portogallo e di quelli esistenti allora a Roma<sup>7</sup>.

È importante tenere presente che, prima della creazione dell'Inquisizione, la competenza sui reati di eresia spettava ai tribunali episcopali.

Dopo la creazione dell'Inquisizione in Castiglia (1478), che provocò la fuga di *conversos* in Portogallo, il re D. João II ordinò la creazione di un corpo speciale di "inquisitori della fede", composto da chierici regolari, giudici secolari e anche vescovi, come attesta una missiva regia datata 1487 e diretta alla Camera Municipale di Porto<sup>8</sup>. Secondo la *Crónica de D. João II* di Garcia de Resende, gli inquisito-

<sup>4</sup> Il monitorio si trova pubblicato in Maria José Pimenta Ferro Tavares, *Judaísmo e Inquisição. Estudos*, Lisboa, Editorial Presença, 1987, pp. 194-99.

<sup>5</sup> CDP, vol. XI, pp. 600-602.

<sup>6</sup> *Collectorio das Bullas e Breves Apostolicos, cartas, alvarás e provisões reais que contém a instituição e progresso do Santo Officio em Portugal*, Lisboa, Lourenço Craesbeeck, 1634, fl. 148rv e 83v-84v.

<sup>7</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Maço 29, doc. 3.

<sup>8</sup> Pimenta Ferro Tavares, *Judaísmo e Inquisição*, p. 113.

ri della fede scoprirono molti eretici, li processarono e applicarono loro “muitas justiça e que deles foram queimados”<sup>9</sup>. È probabile che la misura regia sia stata condizionata dalla relativa inefficacia dell’azione episcopale, cui non sarebbe estraneo il fatto di ammettere che molti vescovi non risiedessero nelle loro diocesi (soprattutto nell’ultimo quarto del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento). Anni più tardi, nel 1535, D. Martinho de Portugal, l’ambasciatore che a Roma si occupava del negoziato sull’Inquisizione, confermava che i vescovi, di norma, non agivano contro gli eretici<sup>10</sup>.

L’intervento regio del 1487 non significò, naturalmente, che i vescovi fossero stati privati delle loro competenze sugli eretici, compresi gli accusati di cripto-ebraismo. Lo dimostra, sempre per il tardo Quattrocento, la condotta del vescovo di Évora D. Garcia de Meneses, di cui si ha notizia che abbia assolto alcuni ebrei convertiti fuggiti da Siviglia, dove la locale Inquisizione dava loro la caccia<sup>11</sup>. Anche altre fonti successive confermano l’attività episcopale contro gli eretici prima del 1536. Occorre osservare, tuttavia, che il maggior problema con cui si deve confrontare lo storico che intenda studiare l’azione concreta dell’episcopato è rappresentato dalla grave mancanza di fonti, dovuta alla perdita quasi totale dei depositi d’archivio cinquecenteschi relativi all’esercizio della giustizia episcopale.

Ma gli indizi non mancano. Nei primi anni venti del Cinquecento, una delle ragioni che suscitò i primi tentativi di fondare un tribunale distrettuale dell’Inquisizione a Santiago de Compostela sarebbe sta-

<sup>9</sup> Garcia de Resende, *Crónica de D. João II*, Lisboa, INCM, 1973, p. 101.

<sup>10</sup> In una lettera al re D. João III l’ambasciatore, riferendosi al fatto che i vescovi fossero negligenti nell’insegnamento della dottrina ai nuovi cristiani e nel vigilare, scriveva che «os ordinarios farão como até qui fizerao, que foi não fazerem o que devião», *Gavetas*, I, p. 169.

<sup>11</sup> Il caso è segnalato in Giuseppe Marcocci, “*Per capillos adductos ad pillam*”, *Il dibattito cinquecentesco sulla validità del battesimo forzato degli ebrei in Portogallo (1496-1497)* in Adriano Prosperi (a cura di) - *Salvezza delle anime disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, p. 353.

ta l'ondata di convertiti che fuggivano da Coimbra, a causa della repressione che si abbattava su di loro<sup>12</sup>. È certo che, all'inizio degli anni quaranta, il vescovo di Coimbra D. Jorge de Almeida procedeva ancora contro giudaizzanti<sup>13</sup>. Si può dunque presumere che i fuggitivi degli anni venti cercassero di fuggire alle persecuzioni del prelato; tanto più che il vescovo decretava pene rigorose, a giudicare dalla condanna al rogo inflitta nel 1533 a due cosiddetti nuovi cristiani (*cristãos-novos*) di Cantanhede<sup>14</sup>.

Da un memoriale di nuovi cristiani si ricava inoltre che nel 1530 il vescovo di Ceuta, D. Henrique di Coimbra, avrebbe catturato una donna nuova cristiana e l'avrebbe giudicata nel suo tribunale a Olivença<sup>15</sup>. Nel 1531, poi, il vescovo dell'Algarve, D. Fernando Coutinho, assolse il nuovo cristiano Jorge Afonso, di Loulé<sup>16</sup>. E poiché l'arcivescovo di Lisbona, l'infante D. Afonso, proseguiva la sua attività contro i nuovi cristiani, nonostante un controverso perdono generale emesso nel 1533, la sua condotta fu oggetto di biasimo da parte del papa, espresso in un breve del 4 maggio 1535<sup>17</sup>. L'anno seguente, ancor prima della pubblicazione della bolla dell'Inquisizione, lo stesso D. Afonso avviò nel Tribunale episcopale di Lisbona un processo contro un fiammingo accusato di luteranesimo<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> Jaime Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal Editor, 1982, p. 23.

<sup>13</sup> Si conoscono almeno quattro processi: IANTT, Inquisição de Lisboa, processos n° 38, 2068, 5796 e 13225.

<sup>14</sup> Pimenta Ferro Tavares, *Judaísmo e Inquisição*, p. 150.

<sup>15</sup> Alexandre Herculano, *História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal*, Lisboa, Bertrand, 1975, vol. I, pp. 206-207 (l'edizione originale è del 1854-59); F. Félix Lopes, *Fr. Henrique de Coimbra. O missionário. O diplomata. O bispo*,

in *Studia*, 37 (1973), p. 85.

<sup>16</sup> La sentenza è integralmente pubblicata in Marccoci, *Per capillos*, p. 418-423.

<sup>17</sup> Giuseppe Marccoci, *I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 56-57.

<sup>18</sup> Il processo è integralmente pubblicato in Isaías da Rosa Pereira, *Um processo inquisitorial antes de haver Inquisição*, in *Anais da Academia Portuguesa de História*, 2ª série, 27 (1982), pp. 193-277.



Di tutti i casi precedenti al 1536 si dispone appena della sentenza del nuovo cristiano di Loulé e del processo integrale del luterano fiammingo giudicato a Lisbona. La sentenza del vescovo dell'Algarve suggerisce che il prelado agì con moderazione. Non solo liberò il reo, ma ricordò anche il battesimo forzato degli ebrei e il fatto che non fossero stati debitamente istruiti nella fede per dimostrare che non era giusto perseguirli, insinuando anche che la maggioranza dei processi di quel genere celebrati allora si basavano su testimonianze false.

Per altri versi, il processo contro il luterano che si svolse nel Tribunale dell'arcivescovo di Lisbona sembra indicare che il procedimento episcopale offrisse maggiori possibilità di difesa ai rei rispetto a quanto sarebbe accaduto nel Sant'Uffizio: il processo non era segreto; le denunce o accuse erano presentate nell'ambito di un'udienza pubblica; i nomi dei testimoni dell'accusa e le loro deposizioni venivano comunicati agli imputati e resi noti ai loro procuratori; si ammettevano testimoni di difesa; il reo poteva presentare contraddizioni contro le prove di giustizia che venivano ricevute; non si praticavano torture per ottenere confessioni. Un altro aspetto del processo di Lisbona che merita di essere rilevato, anche se non si sa fino a che punto sia davvero rappresentativo della realtà generale, è l'impianto difensivo approntato dall'avvocato del reo, che non solo evidenzia la presenza di una vera e propria difesa, ma si rivela ricco sotto il profilo dottrinario e riflette l'esistenza di vie meno rigorose rispetto a quanto fu poi praticato dal Sant'Uffizio contro gli eretici. Nei suoi pareri l'avvocato difensore invocò una strategia di conversione e non di punizione verso l'imputato, richiamando passi delle Sacre Scritture e di Padri della Chiesa che lo sostenevano, affermando che era più «santo» allontanare i peccatori dai suoi errori «do que pelo rigor atirá-los para o abismo da perdição»; ossia, nella sua ottica l'importante era, attraverso un'attitudine misericordiosa, procedere all'istruzione e alla correzione fraterna dei «deviati», riconducendo nel gregge di Cristo chi si era perduto, senza castigo, né condanna alla dannazione eterna. Aggiungeva, inoltre, che nel Tribunale episcopale di Lisbona quella fosse la pratica comune, domandando perciò ai giudici di usa-

re «giustizia e misericordia, perché Dio è misericordioso e non vuole la morte del peccatore, ma piuttosto che si converta e viva»<sup>19</sup>.

L'apertura dell'Inquisizione nel 1536 non annullò i poteri dei vescovi; introdusse, anzi, al loro fianco un nuovo organo, con uguale competenza per giudicare delitti contro la fede, in ragione della delega di speciali facoltà pontificie.

La questione della delimitazione delle competenze fra inquisitori e vescovi aveva radici medievali. Come ha dimostrato Agostino Borromeo, attraverso la bolla *Ad extirpanda* (1252), papa Innocenzo IV fissò il principio secondo cui i casi di eresia erano una competenza comune di prelati e inquisitori. Tale sovrapposizione permetteva che entrambi agissero contro gli eretici, persino in merito a uno stesso caso, cosa che finì per generare alcuni conflitti. I canonisti romani cercarono una soluzione. Nel Concilio di Vienne (1311-12), papa Clemente V, attraverso la costituzione *Multorum Querela*, regolò tali relazioni, stabilendo una norma duratura. Sia gli inquisitori, sia i vescovi, potevano giudicare gli eretici, operando congiuntamente in tre situazioni: quando avessero voluto aggravare le condizioni di incarceramento dei rei (situazione che non si verificò mai in Portogallo); sottometterli a torture; e infine nella fase di emissione della sentenza nei processi (il cosiddetto voto collegiale dei processi). Questa costituzione papale fu poi inserita nelle celebri *Clementine*, compilazione ordinata da Giovanni XXII nel 1317, affermando così definitivamente il principio della giurisdizione cumulativa di vescovi e inquisitori nelle questioni di fede<sup>20</sup>. Si noti che il primo Regolamento (*Regimento*) dell'Inquisizione del 1552 consacrava il procedimen-

<sup>19</sup> Da Rosa Pereira, *Um processo inquisitorial*, pp. 270-273 (in latino nell'originale).

<sup>20</sup> Agostino Borromeo, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia Spagnola del Cinquecento*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per L'Età moderna e contemporanea*, vol. 29-30 (1977-78), pp. 225-227.

to del voto collegiale (artt. 46 e 49), cosa che dimostra come il Sant'Uffizio, sin dall'inizio, rispettasse la giurisdizione episcopale<sup>21</sup>.

Tale era il quadro normativo vigente in Portogallo quando fu introdotta l'Inquisizione. La bolla della fondazione, come riferiva già Fortunato de Almeida, prevedeva che gli inquisitori procedessero d'intesa con i vescovi<sup>22</sup>. Questo vuol dire che nessuno dei diplomi pontifici, né la bolla del 1536, né posteriormente quella del 1547 (che in materia annullava solo i poteri inquisitoriali che la *Cum ad nihil magis* aveva concesso ai vescovi di Coimbra e Lamego) dovevano sottrarre ai prelati la giurisdizione sull'eresia. E ciò, nonostante sia D. Manuel I nel 1515, sia D. João III nel 1531, avessero fatto pressione affinché il diritto di perseguire gli eretici fosse affidato esclusivamente agli inquisitori<sup>23</sup>.

Il fatto che le bolle appena citate non privassero i vescovi della facoltà di agire contro gli eretici è confermata anche dal fatto che l'inquisitore generale D. Henrique, nella campagna di rafforzamento dell'autonomia inquisitoriale promossa sin dal momento in cui assunse l'incarico (1539), dovette richiedere al papa il breve *Cum au-*

<sup>21</sup> Il Regolamento è pubblicato in da Rosa Pereira, *Documentos para a História da Inquisição em Portugal*, p. 59.

<sup>22</sup> Fortunato de Almeida, *História da Igreja em Portugal*, Barcelos, Livraria Civilização Editora, 1968, vol. II, pp. 401-02 e 421 (1ª ed.: 1910-1928).

<sup>23</sup> Secondo Giuseppe Marcocci, la pressione regia per ritirare ai vescovi la giurisdizione ordinaria in materia di eresia «intendeva colpire il gruppo di prelati che, come Coutinho, si impegnavano in un apostolato teso alla piena e libera conversione dei nuovi cristiani», Giuseppe Marcocci, *Catequização pelo medo? Inquisitori, vescovi e confessori di fronte ai "nuovi-cristiani" nel Portogallo del Cinquecento*, in *Atti dei Convegni Lincei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, p. 130. Si tratta di un'opinione che non condivido, poiché non ci sono dati che dimostrino l'esistenza di tale gruppo di vescovi, come riferisce Marcocci, né interpreto in tal senso le pressioni regie tese a limitare la giurisdizione dei vescovi in tale materia. Dal mio punto di vista, quello che si pretendeva era rinforzare il potere della Corona in generale sopra la Chiesa e, soprattutto, evitare i problemi verificatisi in Castiglia tra vescovi e inquisitori, processo che era ben noto in Portogallo.

*diamus* (1561), che gli avrebbe consentito di avocare qualsiasi processo per eresia aperto nei tribunali episcopali<sup>24</sup>. Questo significa, ovviamente, che l'inquisitore generale sapeva che alcuni vescovi avevano giurisdizione e agivano nel campo del controllo dell'ortodossia.

Solo così si comprende, del resto, che nelle *Costituzioni* delle diocesi promulgate dopo il 1536 si continuasse a dichiarare, talora sin dal capitolo di apertura, che uno dei principali obblighi dei prelati era di garantire la "purezza da fé", in favore della quale si sollecitavano i fedeli a denunciare i casi di eresia di cui erano a conoscenza, come attestano, ad esempio, quelle di Porto (1541), Coimbra (1548), Viseu (1548 e 1556) e Miranda do Douro (1565), seguite poi dalla maggior parte di quelle elaborate nei secoli XVII e XVIII. E che nei manuali di visite pastorali oggi conosciuti e negli editti delle stesse visite, continuasse a figurare la denuncia degli eretici al vescovo o ai suoi visitatori. Negli editti di visita, l'obbligo di denunciare gli eretici nuovi cristiani, cripto-musulmani, bestemmiatori, stregoni era proprio fra i primi aspetti a essere menzionati<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Su questo breve cfr. infra.

<sup>25</sup> Si veda, ad esempio, l'editto relativo alla visita della diocesi di Coimbra nel 1743, pubblicato da Isaías da Rosa Pereira, *As visitas pastorais como fonte histórica*, in *Revista da Faculdade de Letras de Lisboa*, III série, 15, 1973, pp. 66-67. Anche nelle regione dell'impero i vescovi, nelle visite pastorali, continuarono sempre a vigilare sul delitto d'eresia. Ad esempio, a Minas nella diocesi di Rio de Janeiro (Brasile), l'editto del 1733 si apriva con il seguente capitolo: «Se sabem, ou ouviram dizer que alguma pessoa cometesse o gravissimo crime de heresia, ou apostasia, tendo, crendo, dizendo, ou fazendo alguma coisa contra a nossa Santa Fé Católica, em todo, ou em algum artigo dela, ainda que disso não esteja infamado», in *Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana*, Livro de Devassa de 1733, f. 2v (ringrazio Helen Ulhoa Pimentel per la segnalazione della fonte). In alcune diocesi si osservò la cautela di ritirare la parola eresia dall'editto, non cessando, tuttavia, di occuparsene attraverso la seguente domanda: «Se sabem, ou ouviram dizer de alguma pessoa que tenha dito, feito ou cometido alguma coisa contra a nossa santa fé católica», *Regimento do auditorio ecclesiastico do bispado de Viseu e dos officiaes da justica ecclesiastica do dito bispado* in *Constituições synodais do bispado de Viseu*, Coimbra, Nicolau Carvalho, 1617.



In pratica, quello che finì per accadere, di regola, fu che i vescovi, a causa della pressione regia e, probabilmente, accettando il potere del Sant'Uffizio e la sua maggior efficacia contro gli eretici (fra cui l'impossibilità di ricorrere contro le sentenze comminate dal Sant'Uffizio, al contrario di quanto avveniva con quelle dei tribunali episcopali), smisero da subito di giudicare i casi di eresia nei loro tribunali e, quando ne venivano a conoscenza, li trasmettevano all'Inquisizione. Uno dei migliori esempi di tale prassi è una disposizione del Regolamento del Tribunale ecclesiastico di Coimbra del 1591<sup>26</sup>, norma che si ritrova, quasi alla lettera, nel Regolamento del Tribunale vescovile di Évora (1598).

Naturalmente, il riordino delle competenze, che dette origine a una sovrapposizione di poteri con giurisdizioni simili – cosa che, di norma, tende a essere un fattore di conflitti –, suscitò, in un primo momento, ambiguità, dubbi e, in modo assai sporadico, alcuni attriti. Tale situazione dipese, in parte, da morosità e difficoltà nei processi di comunicazione, da dubbi decorrenti dall'interpretazione che le novità sempre provocano e, infine, dal fatto che vi furono vescovi, alcuni titolari della carica da vari decenni, che intesero preservare la propria giurisdizione. Non si conoscono molti casi di prelati che continuassero a procedere in maniera autonoma contro gli eretici nei loro tribunali negli anni immediatamente successivi alla cre-

<sup>26</sup> Vi si legge: «E porquanto em este Reyno ha officio da Santa Inquisição, não tomará o nosso vigario geral conhecimento de cousas tocantes à nossa santa fé catholica, salvo se pellos officiaes do Santo Officio lhe for deferido. Porem, vindo-lhe alguma denunciação, toma-la-ha e remette-la-ha ao Santo Officio, e se a culpa e prova della forem taes que o denunciado mereça ser prezo, o prendera com a diligencia e resguardo devido, principalmente havendo perigo em a tardança, e haverá por prova sufficiente para prizão em estes cazos huma testemunha de vista e certa sabedoria *omni exceptione maior* ou outra prova ao menos equivalente a esta, e sendo o culpado prezo, será logo remettido com os autos ao Santo Officio», *Regimento dos Officiaes do Auditorio Ecclesiastico do bispado de Coimbra* (...), Coimbra, Antonio de Mariz, 1591, p. 11.

azione dell'Inquisizione. Ad ogni modo, si possono documentare sia in regioni dell'impero, sia del regno, sebbene essi rivelino situazioni distinte che non sembrano essere conformi.

Per quanto riguarda l'impero ultramarino, cosa del resto comprensibile date le distanze e il fatto che ancora non vi operavano strutture inquisitoriali, si può considerare l'esempio di Goa. Nel 1543 il vescovo francescano D. Juan Afonso de Albuquerque condannò alla pena capitale il nuovo cristiano Jerónimo Dias<sup>27</sup>. Dopo l'esecuzione del reo e un sermone pronunciato nella cattedrale, il prelado lesse pubblicamente la bolla dell'Inquisizione, esortando, sotto pena di scomunica, alla denuncia di eretici, fatto rivelatore di un clima di collaborazione con il Sant'Uffizio, in una fase in cui esso non possedeva ancora mezzi efficaci in tutto il territorio della Corona di Portogallo.

Se invece si guarda al regno, si possono constatare soltanto l'attività autonoma del vescovo di Coimbra, D. Jorge de Almeida, e alcune resistenze da parte del capitolo della cattedrale di Braga *sede vacante*. Non ci sono dubbi che il vescovo di Coimbra, al quale erano stati concessi anche poteri inquisitoriali dalla bolla dell'Inquisizione del 1536, continuò a operare, in qualità di vescovo, contro i nuovi cristiani accusati di cripto-ebraismo. Nel fondo dell'Inquisizione sono attualmente identificati quattro processi celebrati dal prelado<sup>28</sup>. In uno di questi, si incontra il riferimento a una lettera dell'inquisitore generale D. Henrique, scritta al capitolo della cattedrale di Coimbra poco dopo la morte del vescovo. Vi si sollecitava l'invio all'Inquisizione di Lisbona di tutti i prigionieri di eresia incarcerati nel carcere episco-

<sup>27</sup> Casimiro Christovam Nazareth, *Mitras lusitanas no Oriente. Catalogo chronologico-historico dos prelados da Egreja metropolitana de Goa e das dioceses suffraganeas, com a recopilção das ordenanças por elles emitidas e summario dos factos notaveis da Historia ecclesiastica de Goa*, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1887, p. 15; Anna Cannas da Cunha, *A Inquisição no Estado da Índia. Origens (1539-1560)*, Lisboa, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1995, p. 127.

<sup>28</sup> Vedi *supra*, nota 13.

pale, ordine che i canonici eseguirono<sup>29</sup>. Si tratta di una lettera molto importante da diversi punti di vista. Primo, perché conferma l'azione autonoma del vescovo di Coimbra contro gli eretici, anche dopo aver stabilito un tribunale distrettuale dell'Inquisizione a Coimbra, nel 1541. In secondo luogo, perché rivela che D. Jorge de Almeida, vescovo dal 1482 e geloso della sua giurisdizione, non se ne volle privare e mantenne la sua autonomia di fronte all'Inquisizione. Ciò potrebbe spiegare anche le pressioni fatte tanto a proprio vantaggio, quanto in favore del nipote e vescovo di Lamego D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos perché figurassero nella bolla del 1536 come inquisitori (cosa che non era prevista in quella del 1531, fatto a cui non è stata data sinora l'attenzione che merita da parte degli storici). Tanto più che si sa, grazie a informazioni del nunzio apostolico Marco Vigerio della Rovere, datate 1533, che il vescovo di Lamego, uno dei più stretti consiglieri di D. João III, avrebbe avuto un temporaneo fraintendimento con il re e si sarebbe persino allontanato dalla corte, fra l'altro, per non essere stato fatto inquisitore nel 1531, come ardentemente desiderava<sup>30</sup>. In terzo luogo, la lettera è preziosa perché dimostra che l'inquisitore generale D. Henrique, agli inizi degli anni quaranta, poiché aveva altre priorità – anzitutto il pieno riconoscimento dell'Inquisizione da parte della Sede Apostolica – non intese affrontare apertamente il vescovo. Per ciò non gli chiese mai di trasmettere i processi celebrati in autonomia contro i nuovi cristiani, ma subito dopo la sua morte intimò al capitolo della cattedrale di farlo. A tale proposito, occorre anche ricordare che l'inquisitore generale sapeva che la morte del vescovo era imminente, poiché D. Jorge de

<sup>29</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, proc. n.º 2068, f. 84 (contro Ana de Medina, nuova cristiana di Aveiro).

<sup>30</sup> Nell'originale: «non l'havendo voluto per inquisitore [il re], havendogliene fatta instantia, desiderando ciò sopra modo», Charles Martial de Witte, *La correspondance des premiers nonces permanents au Portugal 1532-1553*, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1986, vol. 2, p. 31.

Almeida aveva allora circa ottant'anni, ragione per cui D. Henrique potrebbe aver pensato che non fosse giustificata una più ferma presa di posizione. Tanto più che il vescovo aveva poteri delegati dal papa come inquisitore, segno evidente dell'ambiguità ancora esistente.

La condotta del capitolo di Braga nel 1544 presenta motivazioni differenti da quelle del prelado di Coimbra. Quanto allora accadde fu che i canonici si rifiutarono di consegnare al vescovo e inquisitore di Porto, D. Baltasar Limpo, che aveva giurisdizione anche sull'arcidiocesi di Braga, alcuni prigionieri accusati di eresia che erano agli arresti nella prigione dell'arcivescovo di Braga<sup>31</sup>. I canonici sostenevano che non si trattasse di una questione di diritto o di preservazione della propria autonomia, come accadde con D. Jorge de Almeida. In gioco era, piuttosto, la difesa della dignità dello statuto dell'arcidiocesi di Braga, detta *primaz das Espanhas* (primate di Spagna), una questione nient'affatto minore. Non aveva senso, dicevano i canonici, che i prigionieri sotto la loro giurisdizione fossero «a elle tirados e levados ao bispo do Porto que nao he inquisidor geral antes he suffraganeo [scil. dell'arcivescovo di Braga]». Come soluzione estrema suggerivano di inviare i prigionieri a Évora, dove D. Henrique in persona, in veste di inquisitore generale, li avrebbe giudicati, mentre non avrebbero accettato di sottomettersi a un inquisitore che era vescovo e suffraganeo di Braga.

Con il passare del tempo, mentre l'autorità e la capacità di controllo territoriale dell'Inquisizione si andava gradualmente consolidando, grazie all'azione svolta dall'inquisitore generale D. Henrique, soprattutto a partire dal quinto decennio del Cinquecento, tali situazioni divennero sempre più rare, a quanto oggi è possibile sapere<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> La vicenda è riferita da Giuseppe Marcocci sulla base di una lettera del capitolo della cattedrale di Braga che ha individuato nell'Arquivo Distrital de Braga (Gaveta dos arcebispos, doc. 65), Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, pp. 73-74.

<sup>32</sup> Sui ritmi di azione e di organizzazione del Sant'Uffizio, Joaquim Romero Magalhães, *Em busca dos tempos da Inquisição (1573-1615)*, in *Revista de História das Ideias*, vol. 9 (1987), pp. 191-228.



Ma non sparirono del tutto. Ne rimangono esempi, che presentano, ancora una volta, quadri distinti.

Da un lato, si conoscono processi contro gli eretici aperti da vescovi che a tal fine ricevettero una speciale autorizzazione, o commissione, dallo stesso Sant'Uffizio. Così accadde a Angra (Azzorre), dove nel 1558 il nuovo cristiano Henrique de Andrade fu condannato all'abiura *in forma* e a un anno di reclusione in un monastero per essere istruito nella fede<sup>33</sup>; o più tardi, nella diocesi di Lamego, quando nel 1573 e nel 1576, furono condannati, rispettivamente, Maria Rodrigues, nuova cristiana, per blasfemia e per non aver compiuto i digiuni prescritti dalla Chiesa e António Maldonado per luteranesimo<sup>34</sup>. In tutti i tre casi, i vescovi titolari delle diocesi, D. Jorge de Santiago, D. Manuel de Meneses e D. Simão de Sá Pereira, erano stati in precedenza inquisitori, oltre a essere tutti figure nelle quali il cardinale infante D. Henrique riponeva grande fiducia, avendo contribuito alla loro nomina a vescovi. Tali aspetti aiutano a comprendere le ragioni per cui avevano tutti ricevuto commissioni speciali o semplici autorizzazioni da parte del Sant'Uffizio affinché procedessero contro eretici nei casi riferiti. Non si trattò, come era successo con D. Jorge de Almeida a Coimbra, di azioni destinate a preservare l'autonomia episcopale, ma anzi di gesti rivelatori di una profonda collaborazione fra vescovi e inquisitori, che appaiono pertanto in rapporti di estrema complicità.

Per altri versi, nel 1561 il cardinale infante D. Henrique cercò e riuscì a ottenere un breve (*Cum audiamus*) che concedeva all'inquisitore generale la prerogativa di avocare a sé i processi di eresia pendenti nei tribunali episcopali. Ciò può indicare l'esistenza di prelati che continuavano ad agire nonostante la volontà inquisitoriale, o che l'inquisitore generale, per evitare eventuali situazioni che si sa-

<sup>33</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, proc. n° 2924, f. 39rv.

<sup>34</sup> Casi già segnalati da Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, pp.180-182.

rebbero venute a creare, volle essere in possesso di uno strumento che conservasse nella sfera ristretta dell'Inquisizione la giurisdizione sui delitti di eresia. L'unico caso conosciuto di un vescovo che all'epoca avrebbe agito contro gli interessi dell'Inquisizione è quello del prelado di Guarda, D. João de Portugal. In realtà, non è sicuro che procedesse in modo autonomo contro gli eretici, o che si rifiutasse di collaborare con l'Inquisizione, tuttavia una bolla papale del 1571 conferma che l'inquisitore generale D. Henrique si sarebbe lamentato del prelado con il Pontefice, fra le altre cose, perché ostacolava e ritardava l'azione del Sant'Uffizio<sup>35</sup>. Già nel 1564 lo stesso D. Henrique, rivelando le tensioni esistenti con quel vescovo, aveva decretato che l'inquisitore Ambrósio Campelo assistesse alle decisioni relative ai prigionieri dell'Inquisizione originari della diocesi di Guarda, al posto del vescovo (senza richiedere la delega da parte di quest'ultimo)<sup>36</sup>.

Anche dopo il 1547, e persino dopo la pubblicazione del breve *Cum audiamus*, esistettero comunque vescovi che procedettero in modo isolato contro l'eresia, senza avere avuto deleghe o richieste da parte dell'Inquisizione, come segnalato da Giuseppe Marcocci. Fu ciò che accadde con D. Bartolomeu dos Mártires a Braga e D. António Pinheiro a Miranda.

Il 15 aprile 1560 l'arcivescovo di Braga ordinò che fossero avvocati al suo Tribunale tutti i processi di eresia pendenti nelle corti di giustizia ordinarie della sua arcidiocesi, fatto che mostra come persino i vicari di alcune circoscrizioni locali (*comarcas*), quali, ad esempio, Torre de Moncorvo, Chaves o Vila Real, si occupassero della mate-

<sup>35</sup> Come segnalato da Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, p. 183.

<sup>36</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, livro 330, doc. 95. Sui contrasti fra l'inquisitore generale e il vescovo Carlos Margaça Veiga, *Reforma tridentina e conflitualidade: o litigio entre o bispo da Guarda, D. João de Portugal, e o cardeal D. Henrique in Amar, Sentir e viver a História - Estudos de homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão*, Lisboa, Edições Colibri, 1995, pp. 305-319.

ria<sup>37</sup>; una situazione che il prelado volle prevenire. Inoltre, nella petizione di un gruppo di nuovi cristiani di Torre de Moncorvo indirizzata all'Inquisizione nel 1583 si riferisce esplicitamente che:

o senhor arcebispo primas D. frei Bartolomeu dos Mártires que he conhecido por tão santo e tão zelador de nossa Santa Fe Catholica e isto de tres em tres annos huma vez, e em cada hum anno os seus vigarios gerais que continuadamente residem na ditta villa por ser cabeça da comarca, perguntando muito miudamente em suas visitações por muitos casos tocantes à Santa Fé, publicando nos pulpitos os capitulos da visitação e fixando edictas delles nas portas das igrejas<sup>38</sup>.

Entrambi i documenti dimostrano che l'arcivescovo e i suoi vicari vigilavano sull'eresia. Poiché per il periodo durante il quale D. Bartolomeu dos Mártires fu arcivescovo (1559-1581) si conoscono pochissimi casi di rei residenti in terre di quella regione processati dall'Inquisizione, si può presumere che il vescovo agisse contro alcuni eretici nel suo Tribunale, sebbene, a causa della perdita delle fonti giudiziarie, non si conosca nessun caso che lo dimostri<sup>39</sup>. Si può inol-

<sup>37</sup> José V. Capela, *A Relação Bracarense (séc. XV-1790). Apogeu e crise de uma singular instituição judiciária*, Bracara Augusta, vol. XLIX, n° 103, 2000, p. 187, dove si fa riferimento a un ordine dell'arcivescovo registrato nell'Arquivo Distrital de Braga (Registo Geral, Livro 390).

<sup>38</sup> Il testo è stato pubblicato da Elvira Cunha de Azevedo Mea, *A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a sociedade*, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 254.

<sup>39</sup> La prima studiosa a segnalare lo scarso numero di processi inquisitoriali contro rei originari di Braga al tempo in cui era arcivescovo D. Bartolomeu dos Mártires è stata Cunha de Azevedo Mea, *A Inquisição de Coimbra*, p. 212. Ma è poi stato Giuseppe Marcocci a considerare per primo tale dato come un argomento a sostegno della tesi che la collaborazione dell'arcivescovo con l'Inquisizione fu «scarsa e riguardò piuttosto il caso di alcuni sudditi stranieri accusati di luteranesimo», fra l'altro perché l'arcivescovo avrebbe avuto «una visione teologica che respingeva il ricorso indiscriminato al castigo pubblico; un'alta considerazione della dignità episcopale (...) una opposizione di fondo nei confronti di D. Henrique», Giuseppe Marcocci, *Il governo dell'arcidiocesi di Braga al tempo di Bartolomeu dos Mártires*

tre considerare l'ipotesi che l'arcivescovo di Braga esercitasse un tipo di controllo alternativo su tali eretici, che potrebbe aver previsto il ricorso alla correzione fraterna e all'assolvimento nel foro della coscienza, come proposto da Giuseppe Marcocci.

Quanto a D. António Pinheiro, come rivelato dallo stesso autore, si conoscono almeno due processi instaurati dal vescovo contro nuovi cristiani, uno relativo a Gabriel Álvares e l'altro a sua moglie Leonor de Soeira. Nella sentenza proferita nel primo caso, nell'aprile del 1579, in un processo nel quale il vescovo in persona arrivò a interrogare il reo, si legge nella sentenza:

como os ordinarios podem absolver nos semelhantes casos [scil. di eresia] sem subdelegação dos senhores inquisidores, atento a mais comum oppinião das grossas e doctores, absolvo ao dicto reo<sup>40</sup>.

Era un segnale chiaro che il vescovo aveva coscienza di avere autorità in materia e che la voleva preservare.

Più tardi, nel 1598, il giudice (*ouvidor*) ecclesiastico dell'Isola di S. Miguel (Azzorre) giudicò un inglese accusato di luteranesimo. Il giudice emise una sentenza di assoluzione del reo. Ne scaturì un appello contro la decisione al vicario generale di Angra, all'epoca *sede vacante*, che pensò bene di trasmettere gli atti al Sant'Uffizio, dove si incontrano attualmente<sup>41</sup>.

In tutti e tre i casi (Braga, Miranda e Angra) non si può tuttavia presumere che ci fosse un'intenzione di violare l'autorità del Sant'Uffizio, di boicottare o di sfidare l'azione del Tribunale della fede. Inoltre, non si sa se tali episodi abbiano creato conflitti con l'Inquisizione, né se l'inquisitore generale abbia poi avvocato a sé proces-

(1559-1582). *Riflessioni e documenti sull'episcopato portoghese nell'età del Concilio di Trento*, in *Archivio Italiano per la Storia della Pietà*, vol. 15, 2003, pp. 123-124.

<sup>40</sup> Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, p. 195.

<sup>41</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, maço 43, doc. non numerato.



si che fossero stati aperti in quei tribunali episcopali. Aveva la giurisdizione per farlo.

Ad Angra tale situazione sarebbe stata provocata soprattutto dalla distanza, o addirittura dall'imprudenza del giudice di S. Miguel, situazione che il vicario-generale venne a sanare, inviando il caso dove, di norma, quel tipo di delitti erano allora sentenziati: il Tribunale del Sant'Uffizio.

Quanto all'azione di D. Bartolomeu dos Mártires e D. António Pinheiro essa sembra configurare non tanto un quadro di confronto con l'Inquisizione, quanto il risultato della difesa di un'autonomia episcopale, resa possibile dalla fiducia che l'inquisitore generale D. Henrique aveva nei due prelati, i quali, peraltro, governavano territori distanti dai tribunali distrettuali dell'Inquisizione. Fra i molteplici indizi di tale complicità se ne ricordano qui soltanto due: la prima scelta di Henrique per farsi sostituire come inquisitore generale fu proprio D. Bartolomeu dos Mártires; la promozione di D. António Pinheiro a vescovo di Miranda e, anni dopo, la sua designazione per la diocesi di Leiria avvennero entrambe quando D. Henrique era, rispettivamente, reggente e re di Portogallo<sup>42</sup>. È importante, in tale contesto, riflettere sul senso delle parole che l'inquisitore generale scrisse sull'arcivescovo di Braga nella lettera inviata il 9 luglio 1574 al re D. Sebastião, proponendo che fosse D. Bartolomeu dos Mártires a sostituirlo:

E dos que eu sei agora me parece que o arcebispo de Braga, porque tem feito já muito no arcebispado e deseja alargá-lo, poderá fazer mais serviço a Nosso Senhor nisto [scil. come inquisitore generale] e de outra maneira não se poderá ter outra pessoa e de justiça destas qualidades<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> José Pedro Paiva, *Os bispos de Portugal e do império 1495-1777*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, pp. 331-332, 336-338 e 355.

<sup>43</sup> IANTT, *Inquisição de Lisboa*, Livro 330, f. n.n. (delega già pubblicata da Isaias da Rosa Pereira, *Documentos para a história da Inquisição em Portugal (século XVI)*, Lisboa, Cáritas Portuguesa, 1987, pp. 131-132).

Fra l'altro, nel caso di D. Bartolomeu dos Mártires – ammettendo che egli fu un prelado che cercò di preservare la giurisdizione sua e della sua arcidiocesi e che praticava una politica di vigilanza e intervento sugli eretici basata sui principi della correzione fraterna e dell'istruzione e non sul severo castigo e sulla persecuzione, che caratterizzavano la pratica inquisitoria – credo che abbia potuto seguire tale percorso solo perché poteva contare sulla fiducia dell'inquisitore generale e non mise mai in discussione l'esistenza e l'attività del Tribunale della fede. Al contrario, a volte l'arcivescovo si spinse persino a chiedere l'ausilio del Sant'Uffizio. Come ha ben notato Marcocci, negli appunti delle lezioni tenute da D. Bartolomeu dos Mártires quando era docente nel convento domenicano di Batalha, prima di diventare arcivescovo (1548-1551), accanto alla correzione fraterna e alla misericordia verso chi si macchiava di eresia occulta, egli difese che il rimedio per gli eretici pubblici fosse il rogo («non est agendum disputationibus, sed igne»)<sup>44</sup>. Nel settembre del 1559, alcuni mesi dopo essere stato confermato arcivescovo, delegò agli inquisitori di Lisbona il suo voto di ordinario nei processi dell'Inquisizione contro rei originari dell'arcidiocesi di Braga, come, del resto, facevano la maggioranza dei vescovi<sup>45</sup>. Nel 1565, poco dopo essere tornato dal Concilio di Trento, sollecitò una visita dell'Inquisizione alla città di Braga con l'obiettivo di perseguire alcuni canonici, come João Afonso, che si opponevano all'applicazione dei decreti tridentini; fra i testimoni comparvero anche alcuni «familiares do senhor arcebispo», come Fernão Gonçalves Malheiro<sup>46</sup>. Nel 1566, D. Bartolomeu

<sup>44</sup> Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, p. 202.

<sup>45</sup> La lettera si trova a IANTT, Inquisição de Lisboa, Livro 330, f. n.n (già pubblicata da da Rosa Pereira, *Documentos para a história da Inquisição em Portugal (século XVI)*, p. 81).

<sup>46</sup> La visita è integralmente pubblicata in António do Rosário, *Livro da visitação que se [a Inquisição] fez na cydade de Braga e seu arcebisado [1565]*, in *Cartório Dominicano Português*, Vol. Sec. XVI, fasc. 4, 1974.

dos Mártires redasse un memoriale per il Concilio Provinciale di Braga, nel quale manifestava la sua fiducia nel Tribunale e il rispetto che i vescovi dovevano avere per la giurisdizione inquisitoriale:

o mesmo respeito tenham os ordinarios com os delitos que tambem são da Sancta Inquiçam, pois [a] temos tão perto em Coimbra e nela se procede muito mais de proposito<sup>47</sup>.

Nel 1567 il suo Tribunale inviò all'Inquisizione di Coimbra gli atti di un sospetto luterano, in considerazione del fatto che si trattava di un caso spettante alla giurisdizione inquisitoriale e riconoscendo che la giustizia episcopale non possedeva le condizioni per giudicare un simile reato, a differenza degli inquisitori<sup>48</sup>. Nel 1568, su richiesta dell'inquisitore generale, effettuò una visita di ispezione nei monasteri dell'arcidiocesi<sup>49</sup>. Come la maggioranza dei vescovi, consentì che gli ufficiali della giustizia ecclesiastica svolgessero indagini e altri incarichi per conto del Sant'Uffizio, come fece, per esempio, il *vicario da vara* di Viana do Castelo nel 1570, intimando che alcuni testimoni si presentassero di fronte al Tribunale di Coimbra<sup>50</sup>. Dalla me-

<sup>47</sup> António do Rosário (dir.), *Memoriaes para o S. Concil. Bracarense Provincial, que publicou o R.mo Senhor Dom frey Bartholomeu dos Martires (1566)*, Porto, Arquivo Histórico Dominicano Português, 1972, p. 12.

<sup>48</sup> È utile tenere presente il documento che lo riferisce: «Acordao em Relação etc., que vistos estes autos e a qualidade da causa e como nesta Corte se não pode neste caso proceder com aquelle resguardo que o tal caso requiere, e como hora em a cidade de Coimbra ha casa do Sancto Officio onde se pode como convem neste caso proceder, mandão que este reo preso seja por o meirinho do Santo Officio que nesta cidade vive levado a dita cidade de Coimbra, para o entregar aos muito reverendos senhores inquisidores com as culpas que delle ha (...)», IANTT, Inquisição de Coimbra, proc. 934, f. 17v.

<sup>49</sup> Adérito Gomes Ferreira Paulo Ferro, *Inquérito à vida dos mosteiros na arquidiocese de Braga sob D. Fr. Bartolomeu dos Mártires*, in *Actas do II Encontro de História Dominicana*, Porto: [s.n.], 1987, tomo III, pp. 161-206.

<sup>50</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, proc. n°4316, f. 8.

tà degli anni Sessanta, quando la censura previa inquisitoria divenne sempre di più attiva e sistematica, non si conoscono ostacoli posti da D. Bartolomeu dos Mártires al fatto che i censori dell'Inquisizione rivedessero le sue opere prima della stampa<sup>51</sup>. Tutto questo è sufficiente per dimostrare che l'arcivescovo di Braga non fu un oppositore del Sant'Uffizio. Al contrario, fu un collaboratore, che poté, senza dubbio, preservare una certa autonomia e su tale piano attuare nel quadro di uno spirito evangelico di maggior tolleranza di fronte all'eresia. Ma l'autonomia di cui D. Bartolomeu dos Mártires godette fu consentita soltanto dall'enorme fiducia e ammirazione che nutriva in lui l'inquisitore generale D. Henrique.

In generale, ciò che è importante sottolineare è che, dopo il 1536, furono molto rari i casi di vescovi che continuarono a giudicare casi di eresia nelle loro diocesi. La norma era che i delitti di eresia fossero gestiti dall'Inquisizione, in processi sentenziati alla presenza di vescovi o di loro delegati, come provano migliaia di processi del Sant'Uffizio. Solo una volta, infatti, si può rilevare un aperto fraintendimento che costrinse la Corona a intervenire per limitare l'azione episcopale. Così accadde nel 1541, quando D. João III scrisse al vescovo di Coimbra, D. Jorge de Almeida, ordinandogli che non giudicasse più processi contro nuovi cristiani nel suo Tribunale, dal momento che si stava aprendo un ufficio dell'Inquisizione in città<sup>52</sup>. Il vescovo non rispettò l'ordine, cosa che aiuta a capire perché nella bolla *Meditatio Cordis* del 1547 si sia esplicitato l'annullamento dei

<sup>51</sup> José Pedro Paiva, *Bispos, imprensa, livro e censura no Portugal de Quinhentos*, in *Revista de História das Ideias*, 28, 2007, p. 729.

<sup>52</sup> Non si conosce la lettera del re, ma solo la risposta del vescovo, datata 22 settembre 1541, dove si legge: «Senhor recebi huma carta de Vossa Alteza na qual me dizia que tinha assentado com o Infante Dom Henrique seu irmão meter o officio da Sancta Inquisição por todo o Reino e que enquanto se assi não assentava de todo sobreestivesse neste bispado na execução de tudo o que tocar aos christãos novos», IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 90, f. 142.

poteri che erano stati concessi tanto al vescovo di Coimbra, nel frattempo deceduto, quanto al vescovo di Lamego.

Ma occorre insistere sul fatto che in Portogallo, durante tutta l'epoca moderna, non si conosce nessun altro caso in cui la Corona sia intervenuta per indurre un vescovo a sospendere la sua azione, o a rimettere all'Inquisizione processi celebrati sotto la sua giurisdizione. Al contrario di ciò che si verificò in Spagna, come ha mostrato Stefania Pastore. I re di Spagna, infatti dovettero scrivere in varie occasioni ai vescovi intimandogli di non instaurare processi contro eretici. Così fu nel 1534, quando Carlo V si rivolse all'arcivescovo di Granada, Gaspar de Avalos, ribadendo che solo l'Inquisizione poteva indagare sui crimini di eresia e avviare processi; o nel 1565, quando Filippo II ammonì l'arcivescovo di Valencia, Martín Pérez de Ayala, perché non si intromettesse in affari riguardanti l'eresia. Ancora dieci anni dopo, lo stesso re riprese l'arcivescovo di Granada, Pedro Guerrero, perché negli editti di visita pubblicati nell'arcidiocesi esigeva che gli fossero denunciati casi di eresia<sup>53</sup>. In Portogallo, nemmeno dopo il 1580, quando il Regno fu integrato nella monarchia spagnola, si verificarono episodi analoghi.

Oltre che nella sfera della giurisdizione in materia di eresia, la creazione dell'Inquisizione causò un altro tipo di problemi nella delimitazione delle competenze nel campo religioso, legato al fatto che i ministri e gli ufficiali del Sant'Uffizio avevano un privilegio che li esentava dal foro episcopale. E il Sant'Uffizio vigilava sulla preservazione di quel privilegio. Lo prova un lungo libro intitolato *Demonstração juridica e idea verdadeira em que se manifesta a isenção que tem os inquisidores ministros e mais officiaes ecclesiasticos do Santo Officio da jurisdicção dos ordinarios* (1704), che l'inquisitore di Évora, D. José Pereira de Lacerda, dedicò all'inquisitore gene-

<sup>53</sup> Tutti questi casi ed altri sono riferiti da Stefania Pastore, *Il Vangelo e la Spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 162, 382 e 399.

rale D. José de Lencastre<sup>54</sup>. Il suo autore redasse una compilazione di varie bolle, brevi, lettere regie e pareri canonici che dimostravano la consistenza dei privilegi di esenzione dall'autorità episcopale di cui godevano gli agenti dell'Inquisizione.

Questi privilegi si estendevano agli ufficiali dell'Inquisizione che erano secolari, come i familiari, che detenevano anch'essi il privilegio di foro. Questo comportava che se avessero lanciato offese contro chierici, o se non avessero obbedito alle imposizioni del loro parroco, il vescovo avrebbe avuto difficoltà nel giudicare o condannare, cosa che rischiava di creare situazioni imbarazzanti.

C'era anche un'altra via attraverso la quale gli agenti dell'Inquisizione si sottraevano alle censure sia episcopali, sia delle autorità pontificie. Il Sant'Uffizio aveva un privilegio che esentava i suoi ministri, principalmente gli inquisitori, dalla scomunica. Quel risultato era stato ottenuto allegando che le scomuniche avrebbero impedito il normale svolgimento dell'attività del Tribunale della fede, recando un evidente pregiudizio all'opera di estirpazione dell'eresia<sup>55</sup>. Anche attraverso tale soluzione, i vescovi venivano privati di un'"arma" a loro disposizione per affermare, in determinate circostanze, la loro autorità e obbligarli al rispetto dei loro ordini.

Un terzo livello di alterazione introdotto dalla creazione del Sant'Uffizio fu il fatto di aver esteso il proprio potere sul clero, sia secolare, sia regolare, che avesse commesso delitti di eresia o di altro genere, ma pur sempre di competenza inquisitoriale. Questo potere conferì all'Inquisizione una situazione di supremazia all'interno

<sup>54</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 141.

<sup>55</sup> Nel 1606, dopo che il giudice della Legazia apostolica ebbe minacciato con la scomunica un inquisitore di Coimbra, i deputati del Consiglio Generale del Sant'Uffizio ricordarono il loro privilegio: «guardem o privilegio do Santo Ofício de não serem excomungados os seus ministros, principalmente os inquisidores, por se não impedir o procedimento das causas de fee», IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 130, f. 110.

della Chiesa, come già osservato da Francisco Bethencourt<sup>56</sup>. Tanto più che, a partire dal 20 settembre 1560, in virtù del breve *Accepimus quod*, l'inquisitore generale passò ad avere poteri speciali che gli permettevano di visitare, correggere e riformare monasteri di regolari di entrambi i sessi<sup>57</sup>. Alcuni anni dopo, a partire dal 1586, in seguito alla bolla *Inter alias curas*, furono gli stessi vescovi e tutti i chierici regolari, senza che si potesse prevedere alcuna eccezione o privilegio, a ritrovarsi sotto la giurisdizione dell'Inquisizione in materia di delitti di eresia e apostasia<sup>58</sup>. E il Sant'Uffizio, di fatto, processò alcuni chierici di alto rango. Il 10 settembre 1587, per esempio, fu condannato per sodomia André Velho Tinoco, canonico della cattedrale di Braga, arcidiacono di Neiva, che dopo essere stato al Concilio di Trento e aver servito l'inquisitore generale D. Henrique, divenne, nel 1582, segretario del nuovo arcivescovo di Braga, D. João Afonso de Meneses. A Braga, proprio nel palazzo arcivescovile, mantenne rapporti omosessuali con alcuni dei giovani servitori dell'arcivescovo, a causa dei quali fu arrestato e condannato<sup>59</sup>.

Uno dei problemi maggiori era quello della giurisdizione sui deputati e sui commissari del Sant'Uffizio, che in molti casi erano anche parroci e, in ragione di ciò, subordinati al foro ecclesiastico e all'autorità dei vescovi. In teoria, allegando i loro privilegi di foro e la protezione inquisitoriale, quei ministri potevano restare esenti dall'azione della giustizia episcopale, cosa che poteva creare ai prelati difficoltà nell'esercizio della loro autorità, anche qualora quegli stessi ministri avessero commesso prevaricazioni nello svolgimento del-

<sup>56</sup> Francisco Bethencourt, *História das Inquisições Portugal, Espanha e Itália*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, p. 263.

<sup>57</sup> CDP, vol. XI, pp. 42-44.

<sup>58</sup> *Collectorio de diversas letras apostolicas, provisoes reais e outros papeis em que se contem a instituyção y primeiro progresso do Sancto Officio em Portugal*, Lisboa, Casas da Sancta Inquisição, 1596, ff. 18v-20v.

<sup>59</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, processo n° 1053.

le loro funzioni pastorali. In Portogallo la questione non è stata studiata, né sono state identificate situazioni problematiche in questo ambito. Tuttavia, si registrano alcuni episodi indicativi delle cautele con cui i vescovi affrontavano la materia. Nel 1628, ad esempio, l'arcivescovo di Évora, D. José de Melo, si lamentò con l'Inquisizione di un deputato del locale Tribunale del Sant'Uffizio, Sebastião da Fonseca Homem, che era allo stesso tempo priore di una chiesa in città. L'arcivescovo sosteneva che il deputato-priore non adempiva ai suoi obblighi di cura d'anime, giustificandosi con il servizio che doveva prestare all'Inquisizione. D. João de Melo gli aveva ordinato di astenersi dagli incarichi inquisitoriali, in modo da poter assolvere alle sue funzioni di priore. Lo fece in virtù del breve papale del quinquennio, che concedeva ai ministri dell'Inquisizione il privilegio di usufruire delle rendite dei benefici nonostante l'infrazione dell'obbligo di residenza, purché non si trattasse di benefici con cura d'anime. E soprattutto agì non senza l'accortezza di rivolgere parole di scuse all'Inquisizione, fatto che denota la scrupolosità con cui il prelado affrontò la vicenda. Gli inquisitori finirono per dargli piena ragione<sup>60</sup>.

Per la Spagna, invece, gli studi di Jaime Contreras hanno mostrato come in Galizia si arrivò a celebrare un accordo, nel 1612, tra l'Inquisizione e l'arcivescovo di Santiago, contenente tre clausole: l'Inquisizione riconosceva che i vescovi avevano una giurisdizione privata per giudicare i commissari che commettevano delitti relativi alla cura d'anime e agli uffici delle loro chiese; in materia di condotta di vita e di costumi (delitti di concubinato, usura, gioco e altri simili) si applicava il diritto di prevenzione, ossia doveva procedere l'autorità che avesse avviato l'azione per prima; nelle cause di diritto criminale (omicidi, oltraggi, subornazioni, frodi, ecc.) gli inquisitori venivano ad avere competenza esclusiva<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 91, doc. 20 (lettera del 28 maggio 1628), f. n.n.

<sup>61</sup> Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición*, pp. 84 e 159.



La scomunica e la confisca dei beni nei confronti di chierici erano anch'esse potenziali ragioni di conflitto fra l'Inquisizione e l'episcopato. Sin dalla bolla di fondazione del Tribunale della fede (1536) si decise che le sentenze di scomunica che l'Inquisizione avesse applicato ai chierici potessero essere comminate, anche senza l'autorizzazione dell'ordinario della diocesi di cui il chierico colpito era originario. Si trattava di un altro piano su cui l'autorità episcopale era subalterna.

Nel caso della confisca dei beni dei chierici un problema era rappresentato dalla destinazione dei proventi ricavati. Nel 1597 l'assunto non era ancora stato risolto dalla giurisprudenza inquisitoriale. Allora, in seguito alla condanna di un chierico nuovo cristiano per cripto-ebraismo, fu discusso in Consiglio Generale se i suoi beni dovessero essere confiscati a vantaggio del Sant'Uffizio, del Tesoro Regio o del Fisco del foro ecclesiastico di Évora, arcidiocesi alla quale apparteneva il reo<sup>62</sup>.

Un altro punto su cui l'Inquisizione investì l'attività del clero fu quello della censura letteraria. Da un lato, perché accentrò il controllo sulle letture consentite o meno agli stessi ecclesiastici. Dall'altro, perché si vennero ad avere due istituzioni, Inquisizione ed episcopato, che avevano competenze simultanee nell'ambito dell'approvazione delle opere per la stampa. Infine – e si tratta forse dell'aspetto più importante – perché erano soggette alla censura inquisitoriale le opere che i vescovi stessi scrivevano, non solo testi dottrinali (come trattati di teologia), ma anche lettere pastorali e costituzioni diocesane, regolamenti di tribunali, ecc. Ciò significava che due dei pilastri su cui si fondava l'autorità e la supremazia episcopale sul clero, ossia il potere di magistero e di disciplina, rimanevano soggetti all'interferenza di un'istituzione che si sovrapponeva all'episcopato<sup>63</sup>. Il Sant'Uffizio, inoltre, giunse anche a ispezionare biblioteche di vesco-

<sup>62</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 130, f. 39.

<sup>63</sup> Paiva, *Bispos, imprensa, livro e censura*, pp. 713-737.

vi, per verificare se possedevano libri proibiti. Fu quanto accadde con la libreria dell'arcivescovo di Braga, D. Sebastião de Matos Noronha, il 17 febbraio 1642. Quel giorno, il censore domenicano e deputato del Consiglio Generale, Pedro de Magalhães, registrò la presenza di vari libri vietati reperiti nella biblioteca dell'arcivescovo. Occorre altresì ricordare che Matos Noronha era allora agli arresti per aver preso parte a un complotto finalizzato all'assassinio del nuovo re D. João IV - congiura nella quale fu implicato anche l'inquisitore generale. La misura può dunque essere interpretata come una forma di collaborazione del Tribunale della fede con la nuova dinastia, diretta allo scopo di favorire l'inquisitore generale in difficoltà. Ma anche così, è un fatto che la libreria dell'arcivescovo più importante del regno subì un'ispezione da parte dell'Inquisizione<sup>64</sup>.

L'esistenza del Sant'Uffizio causò a lungo alterazioni anche nel quadro dell'assoluzione nel foro della coscienza (in confessione) dell'eresia occulta, cioè quando il reato non aveva carattere pubblico, cosa che sollevò un certo scalpore. In un primo tempo, tale assoluzione era competenza esclusiva dei vescovi. Nella maggior parte delle diocesi si trattava di un caso riservato, come previsto dalle costituzioni diocesane. Perciò, nel 1552 gli inquisitori di Lisbona dovettero essere autorizzati dal locale arcivescovo, D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, per assolvere nel foro della coscienza i re che si presentavano volontariamente al Sant'Uffizio prima della cattura<sup>65</sup>. Durante il Concilio di Trento vi furono accese dispute fra i rappresentanti della Corona di Portogallo e di Castiglia che si batterono perché tale facoltà divenisse privilegio esclusivo dell'Inquisizione. In tale occasione i vescovi vinsero, in larga parte grazie agli interventi di Pedro Guerrero, arcivescovo di Granada, e D. Bartolomeu dos Mártires, arcivescovo di Braga. Nella sessione XXIV (cap. VI) del

<sup>64</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro 23, ff. 287-289.

<sup>65</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, Livro 330, doc. 30.

Concilio fu confermato che i vescovi avevano autorità per assolvere gli eretici nel foro della coscienza<sup>66</sup>.

A partire dal 1568, però, fu stabilito dalla bolla *In coena Domini* che l'assoluzione di simili casi fosse riservata al papa, e dunque ai suoi ministri delegati, gli inquisitori<sup>67</sup>. Ciò permetteva all'Inquisizione di mantenere aperto un canale fondamentale per ottenere le denunce. I confessori, infatti, cessavano di essere autorizzati ad assolvere non solo i penitenti che si fossero riconosciuti eretici, ma anche quanti fossero stati informati di casi di eresia: in tali circostanze dovevano rinviarli all'Inquisizione. L'uso della confessione come mezzo di denuncia a sostegno del Sant'Uffizio era stato richiamato per la prima volta in una missiva al papa dell'inquisitore generale di Castiglia, Fernando de Valdés, nel 1558, nella quale si diceva che a tale effetto era necessario che i confessori non avessero l'autorità per assolvere i penitenti in casi di eresia occulta<sup>68</sup>. A partire da allora, l'Inquisizione passò ad avere grande attenzione per la confessione, compito per il quale dovette ricorrere all'ausilio di confessori sia secolari, sia regolari<sup>69</sup>. Ciononostante, nell'ultimo decennio del XVI secolo, come mostrano gli studi di Giovanni Romeo, si registrò uno sforzo da parte della Congregazione romana del Sant'Uffizio per limitare la pratica<sup>70</sup>. Su tale linea, il dicastero romano negò agli inquisitori la facoltà di confessare, impedì l'ammissione di denunce di delitti contro la fede rivelati in confessione e proibì ai confessori di testimoniare nell'Inquisizione, anche qualora avessero avuto l'autorizzazione dei penitenti. In ogni caso, la lotta avviata dall'Inquisizione por-

<sup>66</sup> Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, pp. 170-173.

<sup>67</sup> Idem, p. 186.

<sup>68</sup> Pastore, *Il Vangelo e la Spada*, p. 249.

<sup>69</sup> Materia approfondita da Giuseppe Marcocci, analizzando soprattutto il ruolo rivestito dai gesuiti, Giuseppe Marcocci, *Inquisição, jesuítas e cristãos-novos em Portugal no século XVI*, in *Revista de História das Ideias*. Vol. 25 (2004), p. 300-318.

<sup>70</sup> Giovanni Romeo, *Confesseurs et inquisiteurs dans l'Italie Moderne: un bilan*, in *Revue de l'Histoire des Religions*, vol. 220, n° 2, 2003, p. 159.

toghese per giudicare il reato di sollecitazione in confessione in modo esclusivo e le migliaia di denunce ad esso relative che si trovano nei quaderni del promotore delle Inquisizioni di Coimbra, Lisbona e Évora sono la prova che, di fatto, la confessione fu un elemento importantissimo nel sistema della vigilanza inquisitoriale<sup>71</sup>.

Da ultimo, in alcuni momenti, l'Inquisizione assunse anche misure destinate a influenzare l'attività concreta dei vescovi in aree di loro esclusiva competenza. Ad esempio, nel 1610 il deputato del Consiglio Generale, Sebastião Matos Noronha, in seguito vescovo di Elvas e poi arcivescovo di Braga, suggeriva in un parere che

aos prelados assim seculares, como regulares, se advirta que não aprovelem pera confessores senão pessoas dotas e de boa consciencia e que não dem tanto em entender, como alguns costumão a dar ao Santo Oficio em seu roim proceder na administração do sacramento da penitencia<sup>72</sup>.

Risulta chiaro come la confessione fosse vista ormai come uno strumento fondamentale di appoggio all'attività dell'Inquisizione.

## 2 - Modalità e aree di cooperazione

Il quadro esposto sembrerebbe consentire dunque di ipotizzare che l'ingresso di un nuovo organo e di nuovi agenti nel "campo religioso" possa aver generato discordie e attriti tra l'Inquisizione e i vescovi, a cui il Sant'Uffizio sottrasse importanti funzioni.

Sebbene alcuni vescovi abbiano continuato ad agire autonomamente nei propri tribunali contro gli eretici, inclusi i cosiddetti giu-

<sup>71</sup> Sul delitto di sollecitazione vedere Jaime Ricardo do Nascimento Gouveia, *O sagrado e o profano em choque no confessionário. O delito de sollicitação no Tribunal da Inquisição. Portugal 1551-1700*, Coimbra, 2006 (tesi di maestrato presentata alla Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra).

<sup>72</sup> IANTT, Conselho Geral da Inquisição, Maço 1, doc. 14.

daizzanti, come è stato messo in luce, e sebbene si siano verificati vari problemi nelle relazioni tra alcuni prelati e il Sant'Uffizio, come si mostrerà più avanti, un'analisi globale delle relazioni tra le due istituzioni attive nel campo religioso rivela che, in generale, esse furono pacifiche. La storia dei rapporti tra vescovi e inquisitori non fu mai lineare e, nel corso dei tre secoli di esistenza del Sant'Uffizio, conobbe evoluzioni e mutamenti, connessi al sorgere di nuovi problemi e variabili, alcuni dei quali attendono ancora di essere studiati in modo approfondito. Tuttavia, in linea di massima, i due poteri operarono in stretta collaborazione e talora in modo complementare. Di norma, ci fu una tacita convergenza di interessi, fondata su una comune posizione ideologica, poiché comune era l'obiettivo di preservare l'ortodossia della fede cattolica. Ciò finì per avere evidenti ricadute sul piano del disciplinamento delle popolazioni, del rafforzamento dell'autorità e dell'integrità della Chiesa portoghese e persino dell'affermazione e del consolidamento della monarchia. Nelle pagine seguenti si tenterà di comprendere in quali aree e secondo quali modalità concrete si formò una salda cooperazione fra vescovi e inquisitori.

La memoria stessa che si andò costituendo nel centro del potere politico circa le relazioni fra episcopato e Inquisizione riflette tale interpretazione. Due esempi paradigmatici, colti in tempi e congiunture diverse. Nell'aprile del 1611, preoccupato per l'equilibrio delle relazioni tra vescovi e inquisitori in Spagna, il re Filippo III decise di scrivere una lettera a tutti gli arcivescovi e vescovi di Castiglia e Aragona<sup>73</sup>. Il punto sostanziale della lettera era il seguente:

Aunque es de la importancia la buena correspondencia entre los ministros de la Inquisicion i los vuestros [i.e. dei vescovi] y fio de vuestro mucho cuidado y

<sup>73</sup> L'episodio è segnalato in Ana Isabel Lopez Salazar Codes, *La Inquisición portuguesa bajo Felipe III. 1599-1615*, Castilla-La Mancha, [2006] (dissertazione presentata alla Universidad de Castilla-La Mancha. Ringrazio l'autrice per avere messo a mia disposizione una copia).

zelo que lo procurareis en las ocasiones que se ofrecieren por la obligacion que ai de dar buen exemplo en semejantes cosas, todabia por lo que esto conviene al servicio de Dios y mio y a la quietud y buena conformidad que deve aver entre ellos he querido encargaros y mandaros (como lo hago) deis orden espresa a vuestros ministros que si al presente tubieren algunas diferencias entre los unos y los otros o tubieren alguna quesa de los de la Inquisicion la den en el Consejo della donde estoy cierto se hara cumplida justicia<sup>74</sup>.

Prima di inviare questa versione, il *valido*, duca di Lerma, presentò al conte di Salinas, Diego de Silva y Mendoza, all'epoca uno dei punti decisivi nella comunicazione tra il *valido* e il Consiglio di Portogallo, la minuta della missiva del re, chiedendo che fosse valutata anche in quell'organo, per poi essere trasmessa anche a tutti i vescovi e arcivescovi portoghesi. La risposta del Consiglio di Portogallo è una perla per chi voglia conoscere la memoria che vi circolava in merito alle relazioni tra episcopato e Inquisizione. Il consulto è datato 9 febbraio 1611. I membri del Consiglio di Portogallo dichiararono che avrebbero obbedito al *valido* e all'ordine regio, ben inteso, ma avvisarono:

se não tem noticia de duvidas nem contendas que de presente haja naquelle Reyno entre os prelados e os ministros da Inquisição, antes ha informação que se procede entre elles com toda a conformidade e boa correspondencia; e que sendo isto assi não podera deixar de lhes fazer novidade esta advertencia e porventura que se movão por algumas destas partes cousas que estão quietas<sup>75</sup>.

Circa 150 anni dopo era di analogo tenore la valutazione sul clima che aveva sempre caratterizzato le relazioni tra i due settori della Chiesa. In un editto regio del 12 dicembre 1769, destinato a proibire la stampa, vendita e lettura di un elenco di libri in cui si condannava l'attività dell'Inquisizione, dopo aver affermato che

<sup>74</sup> Archivo General de Simancas, Secretarias Provinciales, Libro 1481, f. 32.

<sup>75</sup> Archivo General de Simancas, Secretarias Provinciales, Libro 1481, f. 29.

não havendo entre todos os estabelecimentos humanos estabelecimento algum [il riferimento è all'Inquisizione] que tanto possa contribuir, e tenha efectivamente contribuido, para defender e conservar illibado e em toda a sua pureza o sagrado depósito da Fé

si proponeva una lettura della storia inquisitoriale, sostenendo che D. João III avrebbe chiesto al papa la bolla dell'Inquisizione nel 1536,

não para usurpar a jurisdição aos bispos, mas sim para auxilia-los e coadjuvalos nesta importantissima inspecção, como eles mesmos reconheceram desde o seu princípio, sendo os primeiros inquisidores declarados na dita bulla os bispos de Coimbra, de Lamego e de Ceuta. E sendo sempre este o comum e inalteravel placito de toda a Igreja deste reinos e dos senhores reis delle, que ao poder espiritual conferido ao mesmo Santo Officio da Inquisição (...) ajuntaram a concessão dos seus poderes temporaes para todos os procedimentos externos, que pela união do dito poder espiritual e jurisdição real se tem praticado neste Reino com tanta utilidade da religião depois daquelle tempo

aggiungendo che «os bispos foram os primeiros que a estabeleceram [*scil.* l'Inquisizione] e sempre a quizeram»<sup>76</sup>.

Questo clima di sintonia si registrò sin dalla creazione del Sant'Uffizio. Il processo che portò all'introduzione del Tribunale, avviato dal re D. Manuel I nel 1515, non provocò una reazione sistematica e organizzata da parte dei titolari delle diocesi. Al contrario, fu fortemente appoggiato e sostenuto da molti prelati. Nelle istruzioni che nel 1533 il re D. João III scrisse al suo ambasciatore a Roma, spiegando che la richiesta dell'Inquisizione gli era stata suggerita dai prelati<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> Ringrazio Pedro Vilas Boas Tavares per avermi segnalato il prezioso documento. L'originale si trova presso la Biblioteca Pública Municipal do Porto, Miscelanea PN4-7-1.

<sup>77</sup> Il brano è chiaro: «E porque as semelhantes ofensas de Deus e erros comitados contra ha fee nom devem de ser disimulados nem consentidos, ouve Sua Alteza conselho com prelados e alguns grandes de seus regnos e com pessoas letradas e religiosas (...) detreminou com parecer de todos que se devia pedir a Inquisiçam», *Gavetas*, vol I, p. 264.

Alcuni anni più tardi, in una lettera del 1545 scritta dallo stesso re al papa Paolo III, il monarca chiariva che uno dei motivi che lo avevano spinto a domandare l'Inquisizione erano state le informazioni ricevute dai vescovi, che attraverso le visite pastorali avevano confermato l'esistenza di molti nuovi cristiani che continuavano a giudaizzare<sup>78</sup>.

Ci sono vari indizi che permettono di identificare chi fosse ro i vescovi più allineati con il progetto inquisitoriale e che avevano grande prossimità con il re: D. Henrique de Coimbra (Ceuta), D. Agostinho Ribeiro (Angra), D. Brás Neto (Cabo Verde), D. Diogo Ortiz de Vilhegas (S. Tomé), D. Baltasar Limpo (Porto solo dopo il 1536), il cardinale infante D. Afonso (Lisboa e Évora), D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos (Lamego), D. Jorge de Almeida (Coimbra). Tra questi prelati, il cardinale infante D. Afonso, arcivescovo di Lisbona e vescovo di Évora, nonché fratello del re D. João III, si sarebbe schierato con la fazione di corte che più avvertì la necessità di istituire il Tribunale, in primo luogo per contrastare la minaccia rappresentata dalla diffusione del cripto-ebraismo tra i nuovi cristiani convertiti a forza nel 1497. Fra questi ultimi molti non si erano ancora liberati dalle vecchie credenze, come constatò lo stesso cardinale nel corso di una visita pastorale nell'arcidiocesi di Lisbona. D. Afonso offrì inoltre all'inquisitore maggiore il suo aiuto per l'allestimento della cerimonia di pubblicazione della bolla di fondazione dell'Inquisizione, celebrata a Évora nell'ottobre 1536, oltre a mettere a disposizione del Sant'Uffizio il proprio palazzo a Évora perché vi si svolgessero le prime attività della nuova Inquisizione<sup>79</sup>.

Si osservi, inoltre, che il primo inquisitore maggiore fu un vescovo, il francescano e confessore regio D. Diogo da Silva, titolare della diocesi di Ceuta (c'è da sottolineare, del resto, che la tendenza a

<sup>78</sup> CDP, vol. V, pp. 331-332.

<sup>79</sup> António Baião, *A Inquisição em Portugal e no Brazil. Subsídios para a sua história*. Lisboa, Of. Tip. Calçada do Cabra, 7, 1906, p. 15 e IANTT, Inquisição de Lisboa, proc. N 3920.



reclutare gli inquisitori generali all'interno dell'episcopato durò fino all'estinzione del Tribunale). Allo stesso modo, la bolla istitutiva del Tribunale designò altri inquisitori maggiori, tra i quali erano nominati esplicitamente i vescovi di Lamego, D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, e suo zio e vescovo di Coimbra, D. Jorge de Almeida. Quest'ultimo, che, com'è stato riferito, aveva già perseguitato nuovi cristiani nella propria diocesi, continuò a esercitare tale attività anche dopo essere stato investito della carica di inquisitore.

Anche in altre circostanze, sempre nei primi anni della creazione del Sant'Uffizio, l'episcopato fornì un importante appoggio all'Inquisizione. È il caso del vescovo di Porto, D. Baltasar Limpo, che al tempo in cui si trovava in Italia, per prendere parte alla seconda fase del Concilio di Trento, intervenne presso il papa a favore dell'Inquisizione, contribuendo alla promulgazione della già menzionata bolla *Meditatio Cordis*<sup>80</sup>. Sempre ai vescovi il monarca affidò la direzione dei primi tribunali distrettuali installati nel 1541 a Porto (D. Baltasar Limpo), Lamego (D. Agostinho Ribeiro) e Coimbra (D. Bernardo da Cruz, vescovo di S. Tomé)<sup>81</sup>.

Talora furono gli stessi vescovi a stimolare la creazione di tribunali distrettuali nelle proprie diocesi. Fu il caso dal vescovo di Coimbra, D. João Soares, il quale almeno dal 1551 esortò alla riapertura del Tribunale di Coimbra<sup>82</sup>. Dopo che ciò avvenne (1565) finanziò anche con soldi propri l'attuazione del Sant'Uffizio locale. Nell'ottobre 1565, l'inquisitore generale D. Henrique gli scrisse, sollecitando il suo

<sup>80</sup> *Gavetas*, vol. I, pp. 674-687.

<sup>81</sup> IANTT, Corpo Cronológico, parte 3, maço 15, doc. 54 (minuta della lettera da D. João III a D. Baltasar Limpo, del 30 giugno 1541) pubblicata da Baião, *A Inquisição em Portugal*, doc. XXVI; Commissione per il vescovo di S. Tomé, del 5 Settembre 1541, pubblicata da Israël Salvator Révah, *Études portugaises*, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, pp. 138-139 e IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 90, f. 21rv (lettera da D. João III a D. Agostinho Ribeiro, del luglio 1541).

<sup>82</sup> Mário Brandão, *A Inquisição e os professores do Colégio das Artes*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1948-69, vol. 2, p. 149.

appoggio per l'acquisto di un palazzo per l'Inquisizione locale e chiedendo al vescovo di contribuire con i 600.000 reali che aveva promesso<sup>83</sup>. L'anno seguente il vescovo scrisse una lettera al suo amministratore (*prebendeiro*), nella quale ordinava che si pagasse il tributo annuale che egli aveva promesso all'Inquisizione<sup>84</sup>. Quasi un secolo dopo, nel 1699, fu l'arcivescovo di Bahia (Brasile), D. João Franco de Oliveira, a chiedere al Sant'Uffizio di realizzare una visita inquisitoriale in quella regione dell'impero, al tempo stesso in cui si lamentava del fatto che non vi esistesse un Tribunale distrettuale dell'Inquisizione<sup>85</sup>.

Sempre nell'impero, in alcune regioni come Goa (1543) e Capo Verde (1546) i rispettivi vescovi ebbero un ruolo fondamentale nella pubblicazione della bolla dell'Inquisizione. A tale rispetto è molto interessante una lettera che i consiglieri della Camera Municipale

<sup>83</sup> António José Teixeira, *Documentos para a Historia dos Jesuitas em Portugal*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1899, p. 327 ed anche pp. 334-335.

<sup>84</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro 271, f. 5. Una posizione simile fu assunta anche dall'arcivescovo di Évora, D. Tetónio de Bragança, il quale «oferecia sempre dinheiro, sendo necesario, para as cousas do Santo Oficio irem avante e nao aver falta nem tardança delas», Nicolau Agostinho, *Relaçam summaria da vida do illustrissimo et reverendissimo senhor Dom Theotonio de Bragança quarto arcebispo de Évora*, Evora, Francisco Simões, 1614, p. 76.

<sup>85</sup> IANTT, Inquisição de Lisboa, Livro 922, ff. 462-463, citato da Helen Ulhoa Pimentel, *Universo mágico colonial: feiticeiros e inquisidores nos dois primeiros séculos da colonização do Brasil*, Brasília, [s.n.], 2005, (tesi di dottorato presentata alla Universidade de Brasília), pp. 87-88. Sui tentativi attuati dalla Corona nei primi decenni del Seicento per ottenere la creazione di un tribunale distrettuale dell'Inquisizione in Brasile, la cui direzione si pretendeva che fosse consegnata al vescovo di Bahia (ma il progetto non ebbe seguito), Bruno Guilherme Feitler, *Usos políticos del Santo Oficio portugués en el Atlántico (Brasil y África Occidental). El periodo Filipino*, in *Hispania Sacra*, vol. LIX, n°119 (2007), pp. 278-281. La questione richiede comunque maggiori approfondimenti. Lo stesso autore rivela dati utili sulla cooperazione dei vescovi con l'Inquisizione in Brasile nel suo saggio *Poder episcopal e acção inquisitorial no Brasil* in Ronaldo Vainfas, Bruno Feitler e Lana Lage (org.) - *A Inquisição em Xequê. Temas. Controvérsias. Estudos de caso*, Rio de Janeiro, Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, pp. 33-45.

di Capo Verde scrissero all'allora inquisitore generale, nella quale lo ringraziavano per la cosa e si lamentavano del fatto che, con la morte del vescovo, poco dopo l'arrivo nell'arcipelago, fosse stata sepolta anche l'attività inquisitoriale<sup>86</sup>.

Sono esempi di come l'uso di strutture e agenti diocesani da parte dell'Inquisizione, volto a realizzare un più efficace sistema di controllo, a rafforzare il potere inquisitoriale e a consolidare gli stretti rapporti di collaborazione con i vescovi, fu una delle linee strategiche dell'inquisitore generale, l'infante D. Henrique, dal 1539, tre anni dopo la creazione dell'Inquisizione. Ne dà prova la stessa geografia dei tribunali locali del Sant'Uffizio, che assunse una fisionomia stabile nel 1565<sup>87</sup>. Per sfruttare al meglio la presenza episcopale già attiva sul territorio, i distretti inquisitoriali furono definiti a partire dalla rete diocesana allora esistente. All'epoca, infatti, l'Inquisizione non possedeva ancora una struttura autonoma, presente capillarmente sul territorio con agenti quali commissari e familiari, a cui si sarebbe giunti solo nel Sei e Settecento<sup>88</sup>. Per questo motivo, D. Henrique nelle prime istruzioni del 1541 dispose che le funzioni di promotore e usciere dell'Inquisizione fossero svolte dai rispettivi funzionari del vescovo, che gli archivi dei Tribunale (che non disponevano ancora di sedi proprie) fossero conservati nel palazzo episcopale e che per le detenzioni si ricorresse alle prigioni diocesane<sup>89</sup>.

<sup>86</sup> Il brano della lettera è il seguente: «Com a vindo do bispo Dom Joham Parvy a estas Ilhas ficamos providos de Vossa Senhoria da Samta Inquisição sobre a qual lhe tinhamos tamtas vezes esprito, e por nosos pecados a sua morte atalhou ao efeyto dela [scil. l'Inquisizione]», IANTT, Inquisição de Évora, Livro 588, f. 8.

<sup>87</sup> Betehncourt, *História das Inquisições*, pp. 44-46.

<sup>88</sup> Su questa rete il migliore studio è José Veiga Torres, *Da repressão religiosa para a promoção social. A Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil*, in *Revista Crítica de Ciências Sociais*, vol. 40 (1994), pp. 109-135.

<sup>89</sup> Questo congiunto di istruzioni per il funzionamento dell'Inquisizione fu pubblicato per la prima volta da Révah, *Études portugaises*, pp. 139-140.

I preti delle parrocchie e altri ufficiali della giustizia episcopale, soggetti all'autorità diretta dei vescovi, svolsero un'indispensabile opera d'appoggio all'attività inquisitoriale. Si occupavano della lettura e divulgazione degli editti di fede, degli avvisi promulgati dall'Inquisizione, servivano come corrieri postali, registravano deposizioni di testimoni che abitavano lontano dai tribunali del Sant'Uffizio, eseguivano arresti per conto dell'Inquisizione, sequestravano i beni dei condannati, vigilavano sui condannati affinché obbedissero alle decisioni del Sant'Uffizio – tutte operazioni che non si sarebbero potute realizzare senza la collaborazione episcopale<sup>90</sup>.

Degli strumenti offerti dalle istituzioni diocesane l'Inquisizione si servì finché non creò un corpo esclusivo e autonomo di agenti. Ma anche più tardi, il Tribunale continuò comunque ad appoggiarsi sui vescovi. Nel 1584, solo per fare un esempio, l'inquisitore generale e arcivescovo di Lisbona, D. Jorge de Almeida, autorizzò gli inquisitori di Coimbra a delegare ai prelati il compito di raccogliere le deposi-

<sup>90</sup> Qualche esempio: il 18 maggio 1573 D. Henrique ordinò al tesoriere del fisco di Évora di pagare al *meirinho* di Beja 20 *cruzados* «de que lhe fazemos merce avendo respeito has diligencias e prisões de pesoas que tem feitas por parte do Sancto Officio desta cidade e ao trabalho que nisso levou», IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, libro 323, f. 9; il 26 Maggio 1593 gli inquisitori di Évora ordinarono al vicario di Elvas di liberare tre prigionieri dell'Inquisizione che erano agli arresti nella città alentejana perché avevano circolato senza abitello penitenziale, IANTT, Inquisição de Évora, Livro 15, f. n.n.; il 16 dicembre 1599 l'inquisitore generale, il cardinale Alberto, scrisse agli inquisitori di Coimbra e, insieme alla sentenza del processo di una donna condannata per falsa santità, chiese che «porque conforme a ella [*scil.* la sentenza] se hao-de recolher os panos que ella [*scil.* la donna] dava com os sinaes das chagas e quaesquer outras peças suas que dava como reliquias, e por minha carta encomendo ao bispo conde e aos mais prelados desse distrito que fação publicar hum mandado que pera isso passei de que tambem vos sera dada copia», IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro 271, f. 280; il 22 ottobre 1627 l'arcivescovo di Braga, D. Rodrigo da Cunha, suggeriva all'inquisitore generale, essendo sempre molto occupato con le visite pastorali e il governo della diocesi, di affidare al suo vicario generale tutti gli affari in cui il Sant'Uffizio poteva aver bisogno del suo appoggio, IANTT, Inquisição de Lisboa, Livro 91, doc. 7.

zioni dei testimoni, qualora questi ultimi fossero stati impossibilitati a presentarsi in Tribunale<sup>91</sup>.

I vescovi contribuirono anche alla realizzazione delle visite inquisitoriali, mettendo spesso a disposizione le loro strutture e i loro agenti. Nella visita effettuata da D. Jerónimo de Sousa in varie regioni dell'arcidiocesi di Braga nel 1583, i funzionari dell'amministrazione e della giustizia arcivescovile prestarono aiuto all'inquisitore, come mostra il caso del vicario di Vila Real<sup>92</sup>. Nel gennaio 1592 l'inquisitore generale, cardinale Alberto, scrisse al visitatore del Brasile e dichiarò:

tive muita satisfação do bom acolhimento que vos fizerão o bispo [i.e. António Barreiros] e governador e o padre reitor da Companhia, dar-lhe-eis os agradecimentos de minha parte<sup>93</sup>.

Alcune visite furono sollecitate dagli stessi vescovi, come accadde, per esempio, con la richiesta avanzata dal vescovo dell'Algarve, D. Afonso de Castelo Branco, nel 1584<sup>94</sup>.

Nel 1552 per redigere il primo Regolamento dell'Inquisizione, decisivo strumento di organizzazione dell'istituzione, il cardinale infante D. Henrique convocò D. Baltasar Limpo, allora arcivescovo di Braga, e i vescovi di Angra e dell'Algarve, rispettivamente D. Rodrigo Gomes Pinheiro e D. João de Melo e Castro<sup>95</sup>. Questi ulti-

<sup>91</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro nº 681, ff. 27-28v.

<sup>92</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro 662, f. 32.

<sup>93</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 92, f. 49. Altre utili informazioni su questo genere di cooperazione dei vescovi nelle visite dell'Inquisizione in Fernanda Olival, *A visita da Inquisição à Madeira em 1591-92* in *Actas do III Colóquio Internacional de História da Madeira*, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1993, pp. 499-501.

<sup>94</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 97, doc. 4 (lettera dell'Inquisizione di Évora del 12 novembre 1584).

<sup>95</sup> Da Rosa Pereira, *Documentos para a História da Inquisição em Portugal*, p. 48.

mi avevano peraltro già fatto parte del proto – Consiglio Generale del Sant’Uffizio, organo dal quale i vescovi furono allontanati solo più tardi. L’ultimo vescovo presente nel Consiglio Generale fu D. António Matos de Noronha, vescovo di Elvas, nominato nel 1592.

Molte denunce e processi che alimentarono l’attività dei tribunali dell’Inquisizione, soprattutto nel corso del Cinquecento, ma anche nei secoli successivi, furono trasmessi da prelati, come si può verificare facilmente dai processi inquisitoriali<sup>96</sup>. Presso il tribunale di Coimbra esisteva un vero e proprio registro dei casi che venivano inviati dai vescovi<sup>97</sup>. L’esistenza di tale prassi è confermata da una suggestiva lettera del 13 agosto 1588, indirizzata dagli inquisitori del distretto di Coimbra al Consiglio Generale, in cui si legge:

vai-se fazendo muito cabedal com as enformações dos prelados das visitas de suas dioceses, com que corremos e the ajudamos, e servem em vigiarem essa gente da nação e os mais casos desta Mesa onde os achão; e cremos que por esta via se remedearão algumas almas<sup>98</sup>.

Questo esempio offre senz’altro una conferma di quello che Giuseppe Marcocci ha definito come i custodi dell’ortodossia, oppure che più di recente Paola Nestola ha chiamato i grifoni della fede<sup>99</sup>. In Portogallo questi custodi e grifoni furono sia gli inquisi-

<sup>96</sup> Come esempio si veda quello contro Catarina Luís, residente in un piccolo villaggio vicino a Chaves (arcidiocesi di Braga), accusata di sodomia. Il caso fu avviato, in prima istanza, proprio dal vicario generale di Chaves nel 1588. Fu quindi trasferito al Tribunale arcivescovile di Braga, dove il 12 maggio di quello stesso anno i giudici decisero che «vista a qualidade do caso mandão que estes autos se tresladem e se levem ao Santo Officio da cidade de Coimbra na forma acostumada», dimostrando come fosse allora usuale questo tipo di procedimento, IANTT, Inquisição de Coimbra, processo n° 3159, f. 48v.

<sup>97</sup> IANTT, Inquisição de Coimbra, Livro 79, il quale copre il periodo (1551-1591)

<sup>98</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 95, doc. 22.

<sup>99</sup> Marcocci, *I custodi dell’ortodossia*. e Paola Nestola, *I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d’Otranto tra ’500 e ’600*, Galatina (LE), Congedo Editore, 2008.

sitori, sia i vescovi, che operarono in un quadro di grande collaborazione.

Alla collaborazione episcopale il Sant'Uffizio fece ricorso anche per ottenere pareri sull'ammissione e l'opera svolta dagli stessi agenti dell'Inquisizione. Alcuni vescovi servirono come visitatori in ispezioni ordinate dall'inquisitore generale o dal Consiglio Generale presso i tribunali distrettuali<sup>100</sup>. Esistono vari casi di richieste di informazioni ai vescovi affinché valutassero, o addirittura selezionassero, chierici che potessero fare da commissari dell'Inquisizione<sup>101</sup>. In alcuni casi, tale interferenza influì anche sulla scelta di ministri dell'alta gerarchia, come inquisitori e persino deputati del Consiglio Generale<sup>102</sup>. Nella stessa creazione della rete di familiari e commissari, che nel Seicento si rivelò un fondamentale fattore della capacità di penetrazione territoriale del Sant'Uffizio, i vescovi ebbero un ruolo di rilievo, su esplicita richiesta dell'Inquisizione, anche se non si è a conoscenza che, per tale via, sia stato possibile ad alcuni servitori o clienti di prelati ottenere incarichi all'interno del Sant'Uffizio, com'è stato provato che sia accaduto in alcuni tribunali dell'Inquisizione spagnola<sup>103</sup>.

<sup>100</sup> Nel 1618, per esempio, si affidò all'arcivescovo di Goa, Cristóvão de Sá, un'ispezione presso l'Inquisizione di Goa, IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, maço 32, doc. 8.

<sup>101</sup> Lo dimostra, ad esempio, la lettera che nel 1605 l'inquisitore generale Pedro de Castilho scrisse al vescovo di Angra, D. Jerónimo Teixeira Cabral: «Para que os negoceos do Santo Officio se possam fazer com o segredo que convem e per pessoas que saibam proceder nelles conforme ao estilo da Inquisição, me pareceo ser necessario aver nas ilhas desse bispado onde parecer que sejam mais necessarios commissarios e secretarios que escrevam com elles e familiares, pello que me fara Vossa Senhoria merce informar-se das pessoas que nas ditas Ilhas poderão servir estes cargos que tenham as partes de vertude e saber e limpeza de sangue que se requerem e avisar-me delles com os nomes de seus pais e avos e donde são naturais, para se lhe mandar tirar informação», IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 92, f. 232.

<sup>102</sup> Si veda la proposta fatta dal vescovo di Coimbra, D. Afonso Castelo Branco, il 29 novembre 1592, IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 91, doc. 101.

<sup>103</sup> Contreras, *El Santo Officio de la Inquisicion*, p. 206.

Anche sul piano della censura letteraria si rintracciano indizi di ausilio reciproco tra i due poteri. Alcuni vescovi, dietro richiesta della stessa Inquisizione, dettero il proprio contributo all'elaborazione degli indici dei libri proibiti, come avvenne nel caso di D. Afonso de Castelo Branco, vescovo di Coimbra (1586), e di D. Fernão Martins Mascarenhas, vescovo dell'Algarve (1596)<sup>104</sup>. Il Sant'Uffizio richiese poi il consiglio dei prelati per la selezione degli agenti incaricati di ispezionare le navi che approdavano nei porti del regno e che trasportavano libri stranieri, soprattutto a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento<sup>105</sup>. In alcune occasioni l'inquisitore generale scrisse ai vescovi chiedendo loro di divulgare bolle circa i libri proibiti e di svolgere visite a librerie in cerca di edizioni interdette, come accadde con il vescovo de Elvas nel 1606<sup>106</sup>.

Nelle costituzioni diocesane i vescovi esortavano a segnalare i possessori di libri vietati. Dagli anni Sessanta del Cinquecento, l'Inquisizione cominciò a sottoporre a censura, in modo sistematico, i testi composti da prelati, misura che metteva in causa uno dei punti essenziali dell'autorità episcopale – il potere di magistero –, ma che non suscitò, a quanto pare, una protesta generalizzata dei vescovi, ma anzi la piena accettazione da parte loro. Come scriveva l'inquisitore generale alla fine degli anni Novanta del Cinquecento, «parece que os ordinarios todo [o] negocio de livros deixão ao Santo Officio»<sup>107</sup>. Tantè che le Costituzioni diocesane di Porto del 1585, per esempio, si aprono con una lettera indirizzata all'Inquisizione nella quale il vescovo D. Marcos de Lisboa richiedeva l'autorizzazione per la

<sup>104</sup> ANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 92, f. 9v e IANTT, Conselho Geral do Santo Officio, Livro 369, f. 87.

<sup>105</sup> Paiva, *Bispos, imprensa, livro e censura*, pp. 734-735.

<sup>106</sup> IANTT, Inquisição de Évora, Livro 15, f. non numerato, registro del 13 marzo 1606.

<sup>107</sup> Paiva, *Bispos, imprensa, livro e censura*, p. 737.



stampa<sup>108</sup>. In ogni caso, è possibile individuare casi isolati di vescovi che opposero qualche resistenza, ma senza successo, come avvenne con l'arcivescovo di Évora e ex inquisitore generale, D. Alexandre de Bragança<sup>109</sup>.

L'episcopato, infine, fornì il proprio contributo al sostentamento economico del Sant'Uffizio. La politica avviata nel 1555 dall'inquisitore generale D. Henrique prevedeva che sulle rendite dei vescovi fossero applicate imposte destinate all'Inquisizione, autorizzate dai prelati al momento della loro elezione<sup>110</sup>. Su un altro piano, alcuni prelati, assecondando le pretese del Tribunale della fede, fecero pressioni sui capitoli delle cattedrali affinché non cessassero di pagare quei canonici che pur non risiedendo nella cattedrale, svolgevano incarichi nel Sant'Uffizio, come fece nel 1682 il vescovo di Lamego, D. Luís da Silva<sup>111</sup>.

### 3 - Un'azione complementare

Com'era stato auspicato sin dai tempi del cardinale infante D. Henrique, inquisitore generale tra il 1539 e il 1579, la cooperazione determinò, sul piano pratico, una proficua complementarietà tra Sant'Uffizio e episcopato nell'ambito della difesa dell'ortodossia e della disciplina dei comportamenti religiosi e morali della popola-

<sup>108</sup> *Constituições synodales do bispado do Porto ordenadas pelo muyto illustre Reverendissimo Senhor Dom frey Marcos de Lisboa Bispo do dito bispado*, Coimbra, Antonio de Mariz, 1585, f. 2.

<sup>109</sup> Lopez-Salazar Codes, *La Inquisición portuguesa bajo Felipe III*, pp. 145-149.

<sup>110</sup> Si veda, ad esempio, ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vol. 9, f. 17<sup>v</sup> (relativo alla nomina del vescovo di Portalegre, D. André de Noronha, nel 1560, accompagnata dall'imposizione di una pensione di 175 ducati(?) a favore dell'Inquisizione di Évora).

<sup>111</sup> IANTT, Cabido da Sé de Lamego, Correspondência, Maço 7, doc. 28.

zione, che si andò approfondendo nel corso dell'epoca moderna<sup>112</sup>. In sostanza, fu forgiato un sistema che ripartiva fra i due poteri il lavoro di normalizzazione dei comportamenti e delle credenze religiose e l'indottrinamento delle popolazione. I vescovi erano responsabili soprattutto dell'istruzione e dell'inquadramento religioso e sacramentale dei fedeli, per il quale furono decisivi, oltre al catechismo, il ruolo dei parroci e le visite pastorali, l'ausilio di missionari e l'opera dei confessori che, su richiesta dei vescovi o per iniziativa degli ordini religiosi, prestavano servizio nelle diocesi<sup>113</sup>. Per la verità, anche l'Inquisizione esercitava tale funzione, seppure in tono minore, sia attraverso i pubblici sermoni proferiti negli *autos da fé*, sia mediante il Collegio della dottrina della fede (all'interno del quale i gesuiti svolsero un importante ruolo<sup>114</sup>), dove i condannati venivano istruiti dopo la sentenza e la riconciliazione. L'istruzione religiosa dei condannati era richiesta anche ai parroci. Nel 1575, in un registro degli ordini usciti dal Consiglio Generale, il segretario annotò:

entreguei a Francisco Salgueiro huma carta de Sua Alteza pera Belchior Costa, vigario da Igreja de S. Tiago [scil. di Beja] fazer a doutrina aos christãos novos reconciliados que la vivem, pella ordem que os inquisidores darão que he elle fazer a doutrina hum dia e mestre Manuel Feo outro e o vigario com o meirinho obrigarem os reconciliados a ir a doutrina<sup>115</sup>.

<sup>112</sup> Su questo punto rinvio a José Pedro Paiva, *Inquisição e Visitas Pastorais: Dois mecanismos complementares de controle social?*, in *Revista de História das Ideias*, 11 (1989), pp. 85-102.

<sup>113</sup> Non è possibile qui analizzare la questione, su cui si veda almeno José Pedro Paiva, "As missões internas" e "As visitas pastorais" in Carlos Moreira Azevedo (Dir.) - *História Religiosa de Portugal*. Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, vol. II, pp. 239-255, Marcocci, *I custodi dell'ortodossia*, pp. 155-235 e Federico Palomo, *A contra-reforma em Portugal 1540-1700*, Lisboa, Livros Horizonte, 2006, pp. 57-90.

<sup>114</sup> Marcocci, *Inquisição, jesuítas e cristãos-novos em Portugal*, p. 271. Nel 1552 fu elaborato anche un regolamento destinato a quanti avevano l'incarico di indottrinare i condannati, IANTT - Conselho Geral do Santo Ofício, *Regimento para a pessoa que tiver a cargo o Colégio da doutrina da fé*, maço 12, doc. 6.

<sup>115</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 442, f. 41 v.

Ad ogni modo, non fu la logica della persuasione per mezzo dell'insegnamento e della correzione interiore la strategia prioritaria del Tribunale della fede.

Da un altro punto di vista, inquisitori e vescovi vigilarono sulla condotta religiosa della popolazione secondo forme e impegno differenti. I primi concentrarono i propri sforzi nella persecuzione delle eresie più gravi come luteranesimo, cripto-islamismo, patti diabolici e, in special modo, il cripto-ebraismo<sup>116</sup>.

Con le visite pastorali e l'attività dei loro tribunali, i vescovi operavano principalmente sulle pratiche religiose e sulla condotta morale della popolazione vecchio-cristiana, preoccupandosi, ad esempio, di condannare la prostituzione e il suo sfruttamento, il consumo di vino in eccesso, l'ostinata conservazione di nemici pubblici non rispettando il comandamento dell'amore per il prossimo, l'inadempienza verso l'obbligo dei sacramenti, il lavoro nei giorni festivi, il concubinato, la disobbedienza nei confronti dell'autorità del parroco, del padre o del marito, le guarigioni attraverso pratiche superstiziose, solo per ricordare alcuni dei delitti più frequentemente denunciati ai vescovi nel corso delle ispezioni<sup>117</sup>. I prelati punivano i reati non solo per mezzo della correzione a voce e dell'istruzione, cioè

<sup>116</sup> Betehncourt, *História das Inquisições*, p. 279.

<sup>117</sup> Sulle visite pastorali in Portogallo Franquelim Neiva Soares, *A arquidiocese de Braga no século XVII. Sociedade e mentalidades pelas visitas pastorais (1550-1700)*, Braga, [s.n.], 1993 (tesi di dottorato presentata alla Universidade do Minho); José Pedro Paiva, *La réforme catholique au Portugal - les visites pastorales des évêques*, in *Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian*, XLIII (2002), pp.159-175; Joaquim Ramos de Carvalho e José Pedro Paiva, *A evolução das visitas pastorais da diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII*, in *Ler História*, 15 (1989), p. 29-42; Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, *Barrocas famílias. Vida familiar em Minas Gerais no século XVIII*, S. Paulo, Hucitec, 1997 (anche se non privo di fraintendimenti e errori); Bruno Leal, *La crosse et le batôn, Visites pastorales et recherche des pécheurs publics dans la diocèse d'Algarve (1630-1750)*, Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2004.

applicando il principio della *correctio fraterna*, ma anche infliggendo condanne quali ammende, esilio e carcerazione.

È vero che nel Cinquecento alcuni vescovi continuarono a celebrare nei loro tribunali processi contro gli eretici, come si è riferito in precedenza. Ma si trattò di eccezioni. Lo testimonia la lettera inviata dal re Filippo III all'Inquisizione il 29 luglio 1609, in cui si riferisce uno dei rari episodi di controversia tra un prelado (l'arcivescovo di Lisboa, D. Miguel de Castro) e il Sant'Uffizio sulla giurisdizione dei processi di bigamia:

ainda que nestes reinos costumam ordinariamente os bispos remeter a Inquiçã semelhantes causas, todavia aos que os hão querido reter, se lhes não tirarão por violencia e censuras<sup>118</sup>.

In un altro passo della stessa lettera Filippo III sottolineava poi la ragione di fondo del perché fosse necessario affidare agli inquisitori i delitti più gravi:

desejando eu que a Inquiçã se conserve nesse Reino com toda a authoridade e respeito devido, e tendo consideração a que com terror de suas penas e castigos se refrea mais a frequencia destes delitos, escrevo ao arcebispo na boa forma que pareceo conveniente para elle remeter os presos que tiver culpados neste caso.

Circa la geografia dell'attività dei due poteri sul territorio, i dati disponibili indicano che il Sant'Uffizio intervenne soprattutto sulla popolazione urbana, mentre i vescovi, pur agendo anche in città, ebbero maggior capacità di penetrazione nel mondo rurale.

Il clima di cooperazione e complementarità che, in generale, caratterizzò le relazioni tra vescovi e inquisitori poggiava su due punti sostanziali, che si mantennero senza eccessivi squilibri nel corso dei

<sup>118</sup> IANTT, Conselho Geral do Santo Oficio, Livro 99, f. 111.

circa tre secoli di esistenza del Sant'Uffizio. Da un lato, era notevole la capacità d'interferenza dei monarchi nei confronti di entrambi i poteri, in particolare attraverso le nomine degli agenti più importanti (vescovi e inquisitori)<sup>119</sup>; del resto, l'introduzione del Tribunale della fede era stata proposta e sostenuta dalla Corona, pertanto essa non aveva interesse ad alimentare sfaldature e danneggiare l'unità e l'integrità religiosa del regno, la cui realizzazione fu da sempre uno dei principali obiettivi ideologici della monarchia stessa. Dall'altro, la grande ubiquità, per riprendere il linguaggio di Bethencourt, degli agenti che intrapresero una carriera inquisitoriale prima di divenire prelati, così come dei vescovi che giunsero a rivestire la carica di inquisitore generale, favoriva il sorgere di relazioni interpersonali tra i corpi delle due istituzioni, creava una conoscenza reciproca del funzionamento e della cultura dei due poteri e stimolava le affinità ideologiche. Dal 1540 buona parte dei vescovi portoghesi furono reclutati nel corpo dei ministri dell'Inquisizione. In certi momenti la percentuale dei prelati provenienti dalle fila del tribunale fu molto elevata: nel regno di Filippo IV (1621-1640) fu del 55% (escluse le diocesi dell'impero) e raggiunse il suo massimo (62%) sotto la reggenza di D. Pedro II (1667-1706)<sup>120</sup>. Gli inquisitori generali, ad eccezione del cardinale Alberto e di Pedro de Lencastre, furono sempre reclutati fra i vescovi portoghesi<sup>121</sup>. E tale ubiquità non rimase limitata ai soli incarichi di rilievo. Fino agli anni finali del Cinquecento, furono molti a prestare servizio contemporaneamente negli organi dell'amministrazione e della giustizia episcopale (vicari generali, provveditori, giudici) e nei tribunali distrettuali dell'Inquisizione (provveditori, deputati). Soltanto dalla fine del secolo il Sant'Uffizio affidò le funzioni del Tribunale in modo esclusivo ai propri agenti.

<sup>119</sup> Sulla scelta dei vescovi Paiva, *Os bispos de Portugal e do império*, soprattutto, pp.171-288.

<sup>120</sup> Idem, pp. 424 e 479.

<sup>121</sup> Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha, *Os arquivos da Inquisição*, Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 1990, pp. 301-302.

## Conclusione

Il quadro delineato non intende occultare episodi di tensione e conflitto tra l'Inquisizione e alcuni vescovi<sup>122</sup>. In ogni caso, essi non coinvolsero mai un gran numero di prelati, non dettero origine a posizioni ideologiche e dottrinali tali da mettere in dubbio l'esistenza del Sant'Uffizio, le sue politiche e il suo ruolo centrale nella lotta all'eresia, né comportarono una rivendicazione da parte dei vescovi di competenze giurisdizionali attribuite all'Inquisizione. Al di là di ciò, molto raramente le controversie tra prelati e inquisitori giunsero a sfiorare punti di rottura o di scontro aperto. E infine, non si è mai potuto associare un gran numero di prelati, e nemmeno si è riusciti a individuare gruppi coesi e omogenei di vescovi che intendessero opporsi in blocco e come un solo corpo all'azione inquisitoriale. In ogni modo, i casi fino ad oggi studiati non raggiunsero mai le proporzioni e la gravità di alcuni episodi verificatisi in Spagna, o in Italia, anche se in quest'ultimo paese la situazione fu più eterogenea.

Durante il primo mezzo secolo di vita dell'Inquisizione, con l'appoggio della corona, si creò una tacita alleanza tra questa istituzione e l'episcopato, che generò un sistema che promuoveva un'evidente divisione del lavoro di indottrinamento, repressione e controllo sociale tra le due istanze. Ai vescovi spettarono maggiori responsabilità nell'istruzione e nell'inquadramento dottrinale e sacramentale dei fedeli. E lo fecero, fra gli altri mezzi, attraverso la catechesi, la pastorale, la predicazione, le visite pastorali, la diffusione dei sacramenti con particolare insistenza sulla confessione, dei contributi che portarono a miglioramenti nella formazione del clero parrocchiale. In questo ambito furono aiutati da missionari e confessori che, su loro richiesta, o su iniziativa degli ordini religiosi, agivano nelle diocesi.

<sup>122</sup> Il lettore troverà informazioni dettagliate in José Pedro Paiva, *Baluartes da fé e da disciplina. O enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, p. 311-418.

Ciò non significa che all'interno dell'Inquisizione questa dimensione fosse assolutamente trascurata. Ma non era la strategia principale del Tribunale della fede fondare la propria azione su una logica di persuasione, attraverso l'insegnamento e la correzione interiore basata sul perdono evangelico coperto dal segreto della confessione. La paura, il castigo violento e la segregazione dominarono le procedure del Sant'Uffizio.

Non è un caso che questo sistema sia stato eretto in una congiuntura segnata da un profondissimo legame di agenti e funzioni tra la Chiesa e lo Stato, che raggiunse la sua massima profondità nei periodi in cui l'inquisitore generale D. Henrique fu reggente e re, ma che non si limitò a quei corti cicli. Si deve aggiungere che, allo stesso tempo, tutto questo sistema si formò in un'epoca marcata dalla paura delle eresie, che erano viste come minaccia tanto dalla Chiesa, quanto dallo Stato. Si trattò anche di un periodo di forte affermazione delle politiche di riforma della Chiesa, per la quale l'azione dei vescovi era considerata decisiva. Queste condizioni stimolarono fortemente l'intervento dell'Inquisizione e dell'episcopato e crearono inoltre un ambiente che aiuta a capire perché furono le fazioni della Chiesa e dello Stato, che comprendevano i sostenitori di politiche di repressione violenta nei riguardi della dissidenza, che finirono per trionfare.

Come corollario di tutto questo, e contrariamente a quello che una certa storiografia troppo concentrata sul Sant'Uffizio ha cercato di mettere in evidenza, si deve sottolineare che l'Inquisizione non agì in forma isolata. Anche se in alcuni casi il rapporto causò attriti e interferenze, fu dallo sforzo congiunto di vari agenti ecclesiastici, tra i quali si contavano gli inquisitori e i vescovi, ma anche missionari, confessori, predicatori e parroci, che risultò la forte preservazione dell'ortodossia cattolica in Portogallo e la vigilanza del comportamento religioso e morale che contribuì alla disciplina della popolazione.

Una delle principali conseguenze di questa tacita articolazione di ruoli fu il rafforzamento della consistenza e del potere tanto dell'Inquisizione, quanto dell'episcopato, in un clima che, naturalmente, favorì l'autorità e il prestigio della Chiesa, rendendola forte e compat-

ta, nonostante le divergenze e le divisioni interne che la attraversavano. Da questa situazione, risultò anche il successo delle politiche di preservazione dell'integrità religiosa del Regno e di inquadramento religioso e disciplinare delle popolazioni. Disciplina, integrità religiosa e interiorizzazione dell'obbedienza all'autorità e alla legge, che servirono sia alla Chiesa, sia agli interessi della Corona. E ciò ci permette di capire meglio come entrambe si siano sostenute e aiutate in quel processo.



|   |      |
|---|------|
| Amici dall'antivigilia della pensione .....   | p. 5 |
| <i>Franco Frilli</i>  |      |
| Gli archivi dell'antica diocesi di Torcello:<br>nuove indagini e strumenti di ricerca.....»   | 9    |
| <i>Francesca Cavazzana Romanelli e Davide Trivellato</i>  |      |
| Dall'immagine di piet  alle anime come intercessori.<br>Sviluppo, resistenze e affermazione del Purgatorio<br>nella vita religiosa italiana della prima et  moderna.....» | 21   |
| <i>Pierroberto Scaramella</i>   |      |
| Saplings in the Orchard of Seventeenth-Century Holiness:<br>The <i>vitae</i> of Teresita de Jes s and Nicola de Fusco.....»   | 41   |
| <i>Anne Jacobson Schutte</i>  |      |
| Giustizia degli uomini, giustizia di Dio: note su un trattato<br>di fine Cinquecento.....»  | 73   |
| <i>Guido Dall'Olio</i>  |      |
| Sposarsi oltre confine: Carl Eugen del W rttemberg<br>e le sue tre donne.....»  | 97   |
| <i>Silvana Seidel Menchi</i>  |      |
| El cardenal Sil ceo, la catolicidad hispana<br>y la historiograf a del siglo XVII .....   | 111  |
| <i>Roberto L pez Vela</i>   |      |
| Sant'Uffizio e vescovi nel Portogallo moderno .....   | 175  |
| (secoli XVI-XVIII)  |      |
| <i>Jos  Pedro Paiva</i>   |      |

|   |     |
|---|-----|
| Magieprozesse im Kirchenstaat während<br>des 19. Jahrhunderts.....»                                     | 225 |
| <i>Rainer Decker</i>  |     |
| Gli studi di Münster sull'«Index librorum prohibitorum».<br>Bilancio di medio termine.....»             | 235 |
| <i>Hubert Wolf</i>  |     |
| Dai romanisti ai ministri romani. Gian Piero Bognetti<br>tra Pietro Bonfante e Alessandro Manzoni.....» | 271 |
| <i>Francesco Mores</i>  |     |
| Il tribunale innominato. Appunti sull'immaginario<br>dell'Inquisizione romana.....»                     | 289 |
| <i>Vincenzo Lavenia</i>   |     |
| Paul Oskar Kristeller: the italian years (1933-1939).....»  | 315 |
| <i>John Tedeschi</i>  |     |
| La Chiesa e l'Italia. Alle origini di una antica immagine.....»   | 357 |
| <i>Adriano Prosperi</i>   |     |
| Elenco delle pubblicazioni di Andrea Del Col.....»  | 377 |